



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

283 027

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	31025
- 9 GIU. 2009	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

I SETTORE – UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

Modugno, 5 giugno 2009

Al Dirigente II Settore

Ing. Giuseppe Capriulo

SEDE

Prot. n. _____

OGGETTO: Parere legale in merito al rilascio di autorizzazione per realizzazione di passi carrabili in deroga all'art. 46 D.P.R. 495/1992. Conferenza di Servizi Interna del 26/3/2009.

In data 17 marzo 2009 si è svolta, presso gli uffici del II Settore – UTC, Conferenza di Servizi Interna, prevista con Determinazione Dirigenziale II Settore n. 861 del 22/5/2003, al fine di esprimere parere consultivo in merito alla definizione di alcune pratiche edilizie aventi ad oggetto la richiesta di realizzazione di passi carrabili in deroga agli obblighi previsti dall'art. 46 D.P.R. 495/1992 (distanza di 12 metri dall'intersezione stradale).

Nel corso della predetta riunione la sottoscritta, presa visione e conoscenza dell'argomento in questione, precisava, in prima battuta, che l'art. 46 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, poiché norma dettata al fine di disciplinare e garantire la sicurezza ed incolumità pubblica, riveste carattere imperativo e, pertanto, non suscettibile di interpretazioni derogatorie diverse da quelle espressamente previste dal legislatore.

All'uopo, comunque, la sottoscritta si riservava di effettuare adeguata verifica delle pronunce giurisprudenziali eventualmente esistenti sulla questione, così da poter fornire una consulenza giuridica esaustiva e completa (vedi verbale del 17/3/2009).

Sulla questione che ci interessa, il punto di partenza normativo è costituito dall'art. 22 D.Lgs. 285/1992 e dall'art. 46 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 495/1992.

In base al concorso di tali norme, fissata la regola generale secondo cui non è consentita l'apertura di passi carrabili a meno di 12 metri dalle intersezioni (art. 46 cit., comma 2), si prevede, in via eccezionale, nel caso, tra gli altri, di proprietà intercluse, che gli enti proprietari possano rilasciare la prevista autorizzazione, salvo prescrivere la realizzazione di misure necessarie a garantire comunque la sicurezza (art. 22, comma 9, D.Lgs. 295/92).

In merito a tale questione si è riscontrato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine dell'operatività della deroga contenuta nell'art. 22, comma 9, D. Lgs. 295/92, si ritiene necessaria la sussistenza, in maniera concorrente e non alternativa, di alcuni elementi, quali:

- 1 – l'immobile in questione sia intercluso, cioè non presenti altre possibilità di accesso sulla pubblica via ;
- 2 – la strada di intersezione sia una strada cieca o con scarso traffico;
- 3 – adozione delle opportune prescrizioni al fine di garantire la sicurezza pubblica¹.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi rappresentato, tenuto conto della posizione assunta dagli organi di giustizia amministrativa sul punto, si ritiene che, laddove la questione riguardi un immobile che, per elementi oggettivi, non possa rispettare gli obblighi contenuti nell'art. 46, comma 2, D.P.R. 495/1992, ai fini del legittimo rilascio dell'autorizzazione in deroga, così come prevista dall'art. 22, comma 9, D. Lgs. 295/92, occorre il concorso, necessario ed imprescindibile, degli elementi sopra evidenziati.

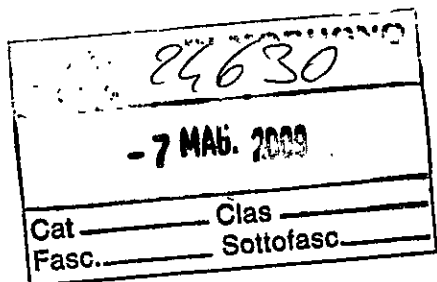
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

¹ T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, Trieste Sez. I Sent. 29/8/2007 n. 55; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II Sent. 23/10/2007 n. 1719; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione 4 Sent. 4/4/2005 n. 3225.

Modugno, 06/05/2009



Spett.le

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Del Comune di MODUGNO

R.d.P. Geom. S. Maiorano

UTC - Via Rossini, 49 - Sede

70026 MODUGNO

Preg.mo

Dirigente VII Settore Polizia Urbana

del Comune di Modugno,

Via Maranda - Sede

70026 MODUGNO

Preg.ma

→ **Responsabile UFFICIO LEGALE
del Comune di Modugno**

Piazza del Popolo, 16

SEDE

70026 MODUGNO

Oggetto: Istanza Permesso di Costruire n°35/08

PROGETTO DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE ALLA VIA ALA, 27 E COSTRUZIONE SU LOTTO RESO LIBERO RICADENTE IN ZONA B.3 DI COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO PER CIVILI ABITAZIONI A PIANO SEMINTERRATO, RIALZATO E PRIMO.

DATI CATASTALI: FOGLIO 20 DI MODUGNO, P.LLE 1197 - 1198 - 2373/SUB 1

Riscontro nota del 7/4/09 Prot. 18636 - Invito ad apportare lievi modifiche - Rif. Conferenza di servizi Interna del 24/03/09 - Distanza Accesso Carrabile.

Istante: EUROCLIMA TECNOLOGIE S.r.l.

A.U. Dott. Rinaldi Matteo - Z. Art.le ASI Via dei Marmisti snc - 70100 BARI - P.Iva: 06113980723

I sottoscritti:

- **Dott. Matteo RINALDI**, nella qualità di Amministratore Unico della "EUROCLIMA TECNOLOGIE S.r.l.", proprietaria dell'immobile oggetto di istanza di P.di C.;
- **Ing. Giovanni ZACCARO**, nella sua qualità di progettista;

con riferimento alla Vs nota del 31/03/2009 Prot. 17489 (*"invito ad apportare modifiche al progetto originario per il rilascio del Permesso di Costruire"*), relazionano in quanto segue, in merito ai singoli punti della richiesta.

"Invito ad apportare modifiche ex comma 4 del D.P.R. 380/2001".

Il citato comma 4 dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 testualmente recita:

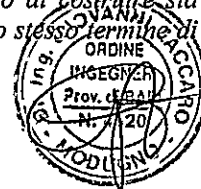
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di

EUROCLIMA TECNOLOGIE SRL

Via Dei Marmisti, s.n.c. - Zona ASI

70123 BARI (ITALY)

C.F. e P.I. 06113980723



cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica omissis.

Non riteniamo la modifica richiesta di "modesta entità" in quanto va a "**stravolgere integralmente il progetto**" e soprattutto, data la conformazione del lotto, va ad "**inficiare la possibilità edificatoria**" non permettendone lo sfruttamento della volumetria.

Trattasi pertanto di radicale variazione, richiesta ad oltre 14 mesi, dalla presentazione dell'istanza, durante i quali a fronte di richieste di minore entità, mai è stata posta dall'Ufficio tale eccezione pur dettata da una norma che vige dal lontano '92. Pertanto la scrivente istante si riserva ogni diritto di azione per i danni che le dovessero derivare da eventuale provvedimento avverso.

"L'accesso carrabile sia posizionato in maniera tale da rispettare la distanza di 12 mt dall'incrocio".

Premesso che:

- Il posizionamento finalizzato al rispetto della distanza di 12 mt **non è materialmente realizzabile**, atteso che il fronte su Via Ala è lungo metri 14,65 e, preso atto che le rampe di accesso ai box interrati non possono avere larghezza inferiore a 3 metri, la distanza della rampa dall'incrocio sarebbe di 11,40 e non già 12 metri, quindi **la norma sarebbe comunque disattesa**;
- Lo stesso "codice della strada" prevede alcune **deroghe per casi particolari**, ragion per cui si ravvisa l'opportunità che l'Ufficio preposto (VII Settore) cui la presente è inviata, analizzi il caso specifico. (Segue in proposito significativa sentenza di situazione a questa assimilabile);

Tanto premesso, pur prescindendo dal fatto che lo spostamento dell'accesso carrabile sull'altro fronte del fabbricato inficerebbe la "possibilità edificatoria del lotto" si fa osservare come tale **spostamento, sarebbe peggiorativo** da tutti i punti di vista e soprattutto ai fini della invocata **sicurezza stradale** richiamata all'art. 1 del D.Lgs. 285/92 (*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*).

Tanto riviene da alcune considerazioni, che analizzando lo stato dei luoghi, emergono con certa evidenza:

1. L'accesso carrabile (vedere schema "1") verrebbe spostato da una **viabilità secondaria** (Via Alessandro Volta) con sola funzione di collegamento tra le vie Ala e Gen. A. Crispo, quindi a **scarsissimo traffico veicolare** ad un'altra a **traffico veicolare ben più sostenuto** (via Ala) per la quale transita tutto il traffico "verso e dalle" direttrici principali (Cavalcavia di Via Bitonto - S.S. 96 - S.P. 231 - S.P. Modugno/Bitetto). Inoltre la stessa via Ala, è interessata da traffico verso un ufficio pubblico di grande afflusso (attuale sede della Asl Ba 4 alla Via 1° Maggio);
2. La rampa di accesso, laddove fosse spostata come da Vs richiesta (vedere schema 2), verrebbe ad essere interposta tra ben due incroci (a distanza di 11,40 dalla Via Volta e a distanza di 12,85 dalla Via Bia Galilei) e per di più posta di fronte ad ulteriore incrocio con la "strada cieca" (Trav. Via Ala) creandosi evidentemente numerosi **punti di conflitto tra le correnti veicolari**.

Risulta quindi evidente come la invocata "sicurezza pubblica" **verrebbe oggettivamente compromessa** proprio dalla variazione richiesta e non già da quella di progetto, che garantisce senza ombra di dubbio maggiore sicurezza e fluidità alla circolazione stradale della zona.

Per tutto quanto sopra detto, si chiede voler rilasciare il permesso di costruire sul progetto così come in atti.

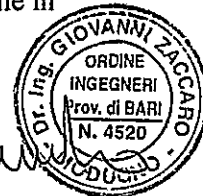
Con osservanza. Distinti ossequi.

EURO CLIMA TECNOLOGIE SRL

Vi- Dei Marmisti, s.n. - Zona ASI

70123 BARI (ITALY)

C.F. e P.I. 06113980723



Allegati n° 3:	– Significativa Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n° 550 del 29.08.07;	n°1 copia
	– Schema planimetrico con indicazione della viabilità principale e secondaria;	n°1 copia
	– Planimetria con indicazione dei "punti di conflitto" con le correnti veicolari;	n°1 copia

24830

- 7 MAG. 2009

Cat _____ Clas _____

Sottotasc _____

Tribunale Amministrativo Regionale – FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste Sezione 1
Sentenza 29.08.2007, n. 550

Concessione edilizia; apertura di passo carrabile su strada provinciale all'interno del centro abitato; autorizzazione comunale previo nulla-osta della Provincia; successivo annullamento del Comune per contrasto della autorizzazione precedentemente rilasciata con i precetti del codice della strada; infondatezza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

....omissis....

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va chiarito che le ragioni dell'annullamento non si fondano sulla ritenuta illegittimità della rilasciata autorizzazione per violazione di norme di natura edilizio-urbanistico, di competenza pacificamente comunale, bensì si richiamano ad una asserita riscontrata non conformità del progetto assentito alle prescrizioni del nulla osta provinciale e, conseguentemente, si giustificano in forza del pericolo alla sicurezza pubblica che dal suddetto passo carrabile può derivare.

Il punto di partenza normativo è dato dall'art. 22 del D.L.vo n. 285/92 e dall'art. 46 del Reg.to d'attuazione di cui al DPR n. 495/92 in base ai quali, fissata la regola generale secondo cui non è consentita l'apertura di passi carrabili a meno di 12 metri dalle intersezioni (art. 46 cit., comma 2), si prevede peraltro in via eccezionale, nel caso, tra gli altri, di proprietà intercluse, che gli enti proprietari possano rilasciare la prevista autorizzazione, salvo prescrivere la realizzazione delle misure necessarie a garantire comunque la sicurezza (art. 22, comma 9, D.L.vo n. 295/92).

In fatto occorre precisare, com'è pacifico tra le parti, sia che l'immobile al servizio del quale si pone l'accesso alla via Sa. Ro. di cui si fa questione non ha altri sbocchi sulla pubblica via, dato che l'unico passo carrabile esistente serve altra unità immobiliare appartenente a terzi, e sia che l'accesso che si era chiesto sulla via Sa. Ro. dista meno di 12 metri dalla intersezione con la via Tr.: con la precisazione, peraltro, e la circostanza non manca di essere segnalata sia nella relazione tecnica che aveva accompagnato la domanda di autorizzazione che nel ricorso ora in esame, che la suddetta Via Tr. è una stradina a fondo cieco lunga non più di qualche decina di metri, al servizio di appena 14 lotti.

A questo punto si spiega perciò, e la considerazione risulterà determinante, per quale ragione l'Amministrazione provinciale, in via principale se non esclusiva competente in materia di tutela della sicurezza delle strade di sua proprietà, seguita poi pedissequamente dalla commissione edilizia comunale, abbia dato il suo indispensabile nulla osta all'autorizzazione e all'apertura del passo carrabile in questione, a ciò evidentemente indotta dal fatto che, considerata l'interclusione della proprietà interessata, si potesse comunque, una volta effettuati gli opportuni sopralluoghi come espressamente risulta dalle premesse dell'atto, concludere in senso favorevole alla richiesta, salve le prescrizioni per ragioni di sicurezza contestualmente dettate e tenuto conto infine, come pare ragionevole dedurre, e come giustamente si sottolinea in ricorso, della poca o nulla pericolosità da attribuirsi alla intersezione con una strada cieca e quindi a scarso traffico, per di più considerando che il luogo si trova nel centro abitato con limite di velocità.

Vero è che nel nulla osta della Provincia si pone come condizione il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 18-22 del D.Lvo n. 285/92, ed è appunto su questa circostanza che fa leva l'atto di autotutela ora impugnato, ove si interpreta l'apposta condizione nel senso che dovesse comunque essere rispettato il limite dei 12 metri di distanza dalle intersezioni, traendone la conseguenza che l'autorizzazione in precedenza rilasciata non rispetterebbe le prescrizioni del nulla osta provinciale: hanno buon gioco per contro i ricorrenti a denunciare il vizio di travisamento, posto che il richiamo agli artt. 18-22 contenuto nel nulla osta provinciale non può all'evidenza, per la contraddizione che non consente, essere riferito al limite dei 12 metri, dato che se così fosse il nulla osta sarebbe stato ovviamente negato, e non già rilasciato, dovendosi quindi intendere l'espressione come misura cautelativa d'ordine generale, una volta accertata la non insuperabilità nella specie del suddetto limite di 12 metri per le ragioni viste sopra (presenza dei presupposti di cui all'art. 22, comma 9, intersezione con strada cieca a scarso traffico), misura cautelativa del resto applicata dalla stessa provincia con le numerose prescrizioni particolari specificamente e analiticamente dettate.

Ne deriva che il presupposto fondamentale su cui si regge il disposto annullamento da parte del Comune, e cioè l'asserito contrasto della autorizzazione a suo tempo rilasciata con i precetti del codice della strada (contrasto che resta da dimostrare), e con il nulla osta della Provincia (la quale viceversa, valutate le circostanze di fatto che si sono viste, non ha autorevolmente ritenuto che sussistesse il suddetto contrasto) non ha consistenza.

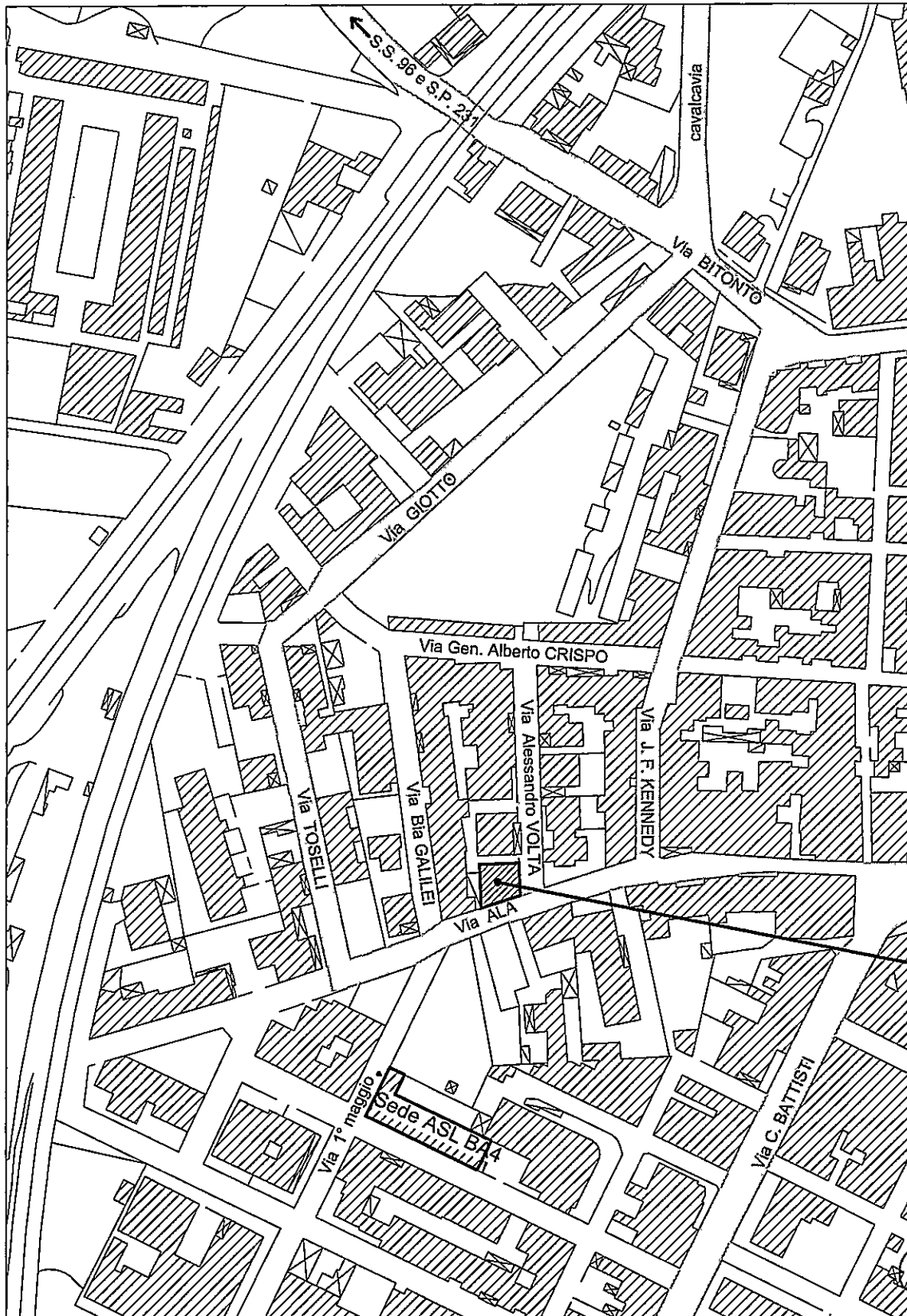
... omissis ...

SCHEMA N°1

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	24630
- 7 MAG. 2009	
Cat. Pass.	Clas. Scat. 1:2000

PLANIMETRIA GENERALE

con indicazione viabilità principale e secondaria - (Scat. 1:2000)



lotto oggetto
di intervento

VIABILITÀ PRINCIPALE

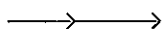
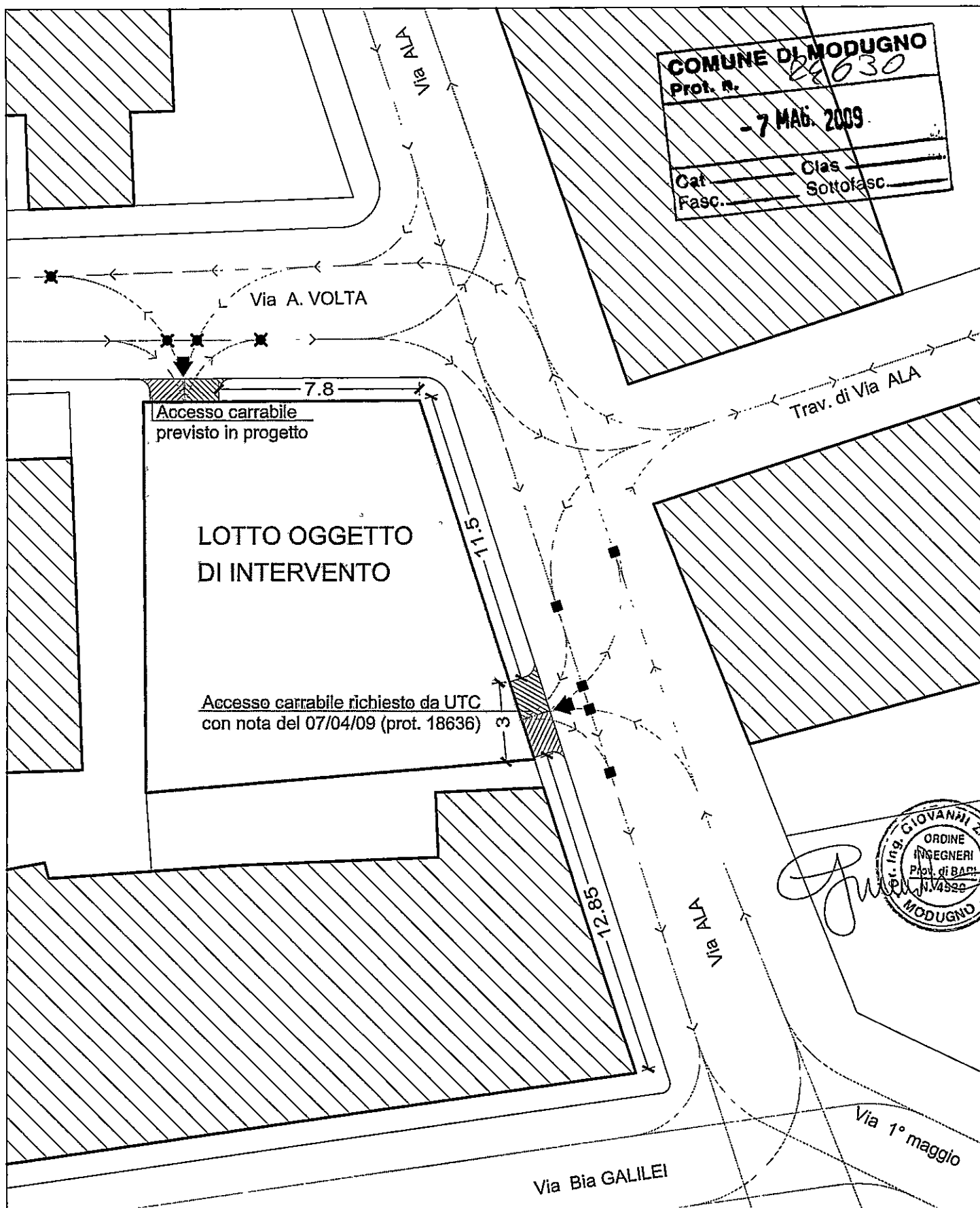
VIABILITÀ SECONDARIA



SCHEMA N°2

PLANIMETRIA DI ZONA

con indicazione Correnti veicolari e Punti di conflitto - (Rapp. 1:200)



Correnti veicolari

☒ Punti di conflitto relativi all'eventuale accesso su Via Ala (tot. n°5)

☒ Punti di conflitto relativi all'accesso di progetto su Via A. Volta (tot. n°4)



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo 49582.....

Modugno, li **25 SET. 2009**.....

Al Dirigente VII Settore
Magg. Nicola Del Zotti

Al Dirigente III Settore
Ing. Emilio Petraroli

Al Responsabile S.U.E.
Geom. Francesco Loiacono

Al funzionario Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

Al Presidente della Commissione
Urbanistica

All'Assessore II Settore
Urbanistica e Gestione del Territorio

All'Assessore III Settore
Lavori Pubblici

All'Assessore VII Settore
Polizia Municipale

LORO SEDI

Al Tecnico Geom. Sergio Maiorano

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi interna di cui alla Determina dirigenziale n. 17/DD/II Sett. (nel registro generale n. 681 del 22.05.2003) per parere consultivo relativo alle seguenti pratiche edilizie:

- a) istanza di **Permesso di Costruire n. 71/2009** in atti prot. 0026736 del 16.05.2009, per "demolizione fabbricato con ricostruzione di edificio per civile abitazione" sito in Modugno alla Via Sorrento n. 19 angolo Via J. Carducci, di proprietà Sig.ra Ardito Grazia;
- b) istanza di **Permesso di Costruire n. 105/2008** in atti prot. 0029711 del 05.06.2008 e succ. integrazione prot. 0039318 del 25.07.2008 e prot. 0054767 del 15.10.2008, per "**Ristrutturazione Edilizia e Completamento Edilizio**" dei due distinti fabbricati per civile abitazione siti in Modugno tra

la Via Gian Maria Pascale, Via Valbella e Via Candido Sassi, di proprietà dei Sigg. Fragassi Luigi, Pascazio Giacinta, Libero Nicola, Ursi Angela e Saliari Battista;

- c) istanza di **Permesso di Costruire n. 161/2006** in atti prot. 0052262 del 31.10.2006, per "**Sostituzione Edilizia**" dell'immobile sito in Modugno alla Via Bologna angolo Via Ravenna, di proprietà Sig. Rocco ALFONSI.

Visto la pratica in oggetto;

Visto la C.S.I. del 09.06.2009 e consequenziale verbale in atti prot. 32633 del 16.06.2009, dalla quale risultava che al fine dell'operatività della deroga contenuta nell'art. 22, comma 9, D.lgs 285/92, si riteneva necessaria la sussistenza, in maniera concorrente e non alternativa, di alcuni elementi quali:

1. L'immobile in questione sia intercluso, cioè non presenti altre possibilità di accesso sulla pubblica via;
2. La strada di intersezione sia una strada cieca o con scarso traffico;
3. Adozione delle opportune prescrizioni al fine di garantire la sicurezza pubblica.

CONSIDERATO che si rende necessario meglio definire e stabilire quali siano i criteri di valutazione per la realizzazione di accessi carrabili, in prosecuzione dell'esame delle pratiche dell'elenco di cui sopra, con la presente, si comunica alle SS.VV. che per il **giorno 01 ottobre c.a. alle ore 17,00** è indetta una conferenza dei servizi interna consultiva, ai sensi della Determina dirigenziale n. 17/DD/II Sett. (nel registro generale n. 681 del 22.05.2003) per analizzare ed eventualmente definire la problematica su esposta.

A detta conferenza si invitano formalmente i soggetti in indirizzo per l'espressione delle determinazioni di competenza, secondo quanto rilevato nella relativa relazione istruttoria anzidetta, al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

I lavori della conferenza di servizi si svolgeranno nella stanza del sottoscritto Dirigente II Settore presso la sede alla via Rossini, 49, 2° Piano, Modugno.

Si invita alla consultazione preventiva degli atti in proprio possesso e del progetto ed atti depositati presso la stanza del sottoscritto Dirigente II Settore Comunale consultando il responsabile del Procedimento, geom. Sergio Maiorano.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE II SETTORE
(ing. Giuseppe CAPRIULO)



Area Urbanistica ed
Edilizia

Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli Sezione 4
Sentenza del 4 aprile 2005, n. 3225

Integrale

Strade; passo carrabile; concessione; diniego; competenza del Sindaco o assessore delegato; dopo la l. 127/97 competenza del dirigente; distanza dall'intersezione stradale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

QUARTA SEZIONE DI NAPOLI

composto dai Magistrati:

Nicolò Monteleone - Presidente

Renata Emma Ianigro - Componente rel.

Carlo Polidori - Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6631/1996 proposto da:

Lu. Ru. e Ol. Ve., rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Ro. Bu. e Si. Vi., e domiciliati in Na. presso l'avv. Ma. Gi., in via F. Lo. n. 3;

contro

Comune di S. Ma. Ca. Ve., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ge. Gh., giusta mandato a margine dell'atto di costituzione e delibera di incarico G.M. n. 1195/1996, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. St. De. St. Cl., in via Ca., Na.;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Assessore Delegato prot. n. (...) del 20.06.1996 notificato il 27.06.1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della amministrazione intimata;

sentite sul punto le parti costituite;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti di causa;

alla camera di consiglio del 9/03/2005, relatore la dott.ssa Re. Em. Ianigro, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6631/1996, Lu. Ru. e Ol. Ve. impugnavano il provvedimento con cui il Comune intimato respingeva la istanza presentata il 28.12.1995, per la trasformazione di un accesso pedonale in accesso carrabile, al cortile del fabbricato per civile abitazione di loro proprietà sito in S. Ma. Ca. Ve. alla via Ga. n. 32.

A sostegno del ricorso deducevano i seguenti vizi di legittimità dell'atto impugnato:

1) Incompetenza, violazione dell'art. 51 comma 2 della L. n. 142/1990, dell'art. 3 commi 1 e 2 della L. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470/1993.

All'epoca di adozione del provvedimento impugnato vigeva il D.L. 25 maggio 1996 n. 285 che non indicava nel Sindaco l'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

L'Autorità competente a decidere sulla istanza in via ordinaria non era il Sindaco ma il Dirigente preposto all'area o al settore urbanistico del Comune.

Pertanto il Sindaco non avrebbe potuto delegare all'assessore una funzione che, ormai, non rientrava più tra le sue attribuzioni.

2) Incompetenza per illegittimità della delega conferita con provvedimento del Sindaco prot. 36139 del 25.10.1995;

Non esiste alcuna disposizione legislativa che preveda il potere di delega ad assessori, da parte del Sindaco, di funzioni in materia di concessioni ed autorizzazioni edilizie. Inoltre l'art. 64 della L. n. 142/1990 ha abrogato l'art. 67 del regolamento approvato con R.D. 12.02.1911 n. 297 che costituiva, per consolidata giurisprudenza, la base legale del potere di delega del Sindaco agli assessori.

3) Violazione di legge per omessa adozione di atti necessari al procedimento: omessa comunicazione ai ricorrenti del nominativo del responsabile del procedimento, e dell'ufficio in cui era possibile prendere visione degli atti; omessa adozione della relazione e della proposta del responsabile del procedimento;

4) Violazione di legge per invalidità derivata da invalidità di atti del procedimento, incompetenza della commissione edilizia ad esprimere un parere su interessi attinenti alla sicurezza stradale.

5) Eccesso di potere per sviamento: con il diniego di è inteso curare gli interessi alla tutela della sicurezza ed alla fluidità del traffico stradale per cui è previsto un distinto provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 22 del cod. stradale.

6) Violazione di legge per falsa ed errata interpretazione di disposizioni legislative e regolamentari: difetto di motivazione;

L'art. 46 del regolamento al codice della strada che disciplina gli accessi alle strade urbane, ed in particolare i passi carrabili, deve coordinarsi con quanto previsto dall'art. 22 comma 9 del codice della strada, che contempla ipotesi particolari in cui l'autorizzazione deve rilasciarsi con particolari prescrizioni idonee ad assicurare fluidità e sicurezza del traffico. Tale norma ha la funzione di garantire che l'autorizzazione venga rilasciata in condizioni nelle quali, ordinariamente, non potrebbe rilasciarsi.

Da ciò deriva che l'ente pubblico può negare l'autorizzazione all'accesso solo qualora non sia possibile realizzare alcun accorgimento tecnico, idoneo a garantire gli interessi pubblici tutelati.

Nel caso di specie la proprietà è naturalmente inclusa, ed è collocata in un'area ad alta densità di accessi, ragion per cui, nel motivare il diniego, il Comune avrebbe dovuto dar conto del motivo per cui neppure con la realizzazione di particolari opere sarebbe stato possibile garantire la sicurezza e fluidità della circolazione.

L'accesso carrabile si sarebbe dovuto aprire in vicolo Ga. che è un'area chiusa su tre lati che interseca via C. Ga., ed è una strada del centro storico di S. Ma. Ca. Ve. della larghezza di metri 4,50-5,00 a sensi unico di percorrenza.

Tra vico Ga. e via Ga. non sussiste intersezione in senso tecnico - ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 26 cds - perché non si tratta di un'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. Pertanto, non sussistendo intersezione in senso tecnico non può operare il divieto di cui all'art. 46 del reg. c. d.s.

Il regolamento prevede il diniego di autorizzazione all'apertura di accessi solo nell'ipotesi di nuovi accessi, ma nel caso di specie non si verte in una ipotesi di apertura di un nuovo accesso, ma di trasformazione di un accesso pedonale esistente in accesso carrabile.

Nella ipotesi di trasformazione di accessi preesistenti deve intendersi attribuito all'ente un potere di valutazione discrezionale ai fini della decisione sull'istanza di autorizzazione, in base ai criteri indicati dall'art. 45 comma 6 del reg. strad.

Il Comune si è costituito per resistere al ricorso.

Alla udienza pubblica del 9.03.2005, la causa veniva discussa e ritenuta per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto secondo quanto di seguito precisato.

Le censure mosse avverso l'atto impugnato, con cui il Comune di S. Ma. Ca. Ve. respingeva la istanza di trasformazione di un accesso pedonale in accesso carrabile, attengono, essenzialmente, la dedotta incompetenza dell'organo che ha emanato il provvedimento, e la addotta violazione della normativa del codice della strada.

L'eccezione di incompetenza è infondata.

Il provvedimento impugnato, adottato il 20.06.1996, è stato emesso dall'Assessore delegato dal Sindaco, giusta delega sindacale prot. 36139 del 25.10.1995. L'organo emanante deve ritenersi competente, *ratione temporis*, posto che, alla data di adozione del provvedimento gravato, non era ancora entrata in vigore la normativa che prevedeva l'attribuzione ai Dirigenti delle competenze in materia di rilascio di provvedimenti ampliativi, che ha avuto un iter di elaborazione a più fasi, prima della sua definitiva entrata in vigore.

In particolare l'art. 51 comma 3 della L. n. 241/1990, nell'attuare il programma di separazione tra indirizzo politico ed attività di gestione, attribuiva ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, indicando, mediante una elencazione, alcuni di tali compiti con richiamo alle modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

In detta elencazione alla lettera f) erano inseriti: "I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

La elencazione predetta è stata poi ampliata con l' art. 6 della L. 15 maggio 1997 n. 127.

Un ulteriore ampliamento della elencazione di cui all'art. 51 cit, è intervenuto con il comma 2 dell'art. 12 della L. n. 191 del 16.06.1998 che, alla lett. f) dell'art. 51 cit della L. n. 241/1990 ha aggiunto la lett. f bis) con la conseguente attribuzione alla competenza degli organi di governo di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale.

Ai sensi del comma 3 bis, aggiunto all'art. 51, comma 3 della cit. L. n. 241/90 dall'art. 6 della L. n. 127/97 nel testo integrato dall'art. 2 comma 13, della L. n. 191/98, per i Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Inoltre con l'art. 45 del D.Lvo 31 marzo 1998 n. 80 si è previsto che, a decorrere dalla entrata in vigore dello stesso

decreto, ossia dal 23.04.1998, le disposizioni previgenti che conferivano agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lvo 29/1993, "si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti".

1.1 Il complesso normativo in tema di attribuzione delle competenze ai Dirigenti, ha suscitato, in un primo momento, alcuni dubbi interpretativi circa la natura programmatica o immediatamente precettiva delle relative disposizioni.

Tali dubbi risultano allo stato superati alla luce dell'orientamento emerso sul punto in seno al Consiglio di Stato. Ivi, infatti, si è messo in luce come la L. n. 241/1990 abbia compiutamente operato l'attribuzione dei compiti di gestione ai dirigenti dei comuni, ma si è anche precisato che essa era destinata a diventare operativa con l'adozione di apposita regolamentazione dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, conforme allo statuto dell'Ente (cfr. C.d.S..sez.V n. 6297/2004).

Ciò con riferimento al periodo Intermedio tra la emanazione della L. n. 241/1990 e l'art. 6 della L. n. 127/1997 cui si è riconosciuta portata immediatamente precettiva.

Ed infatti: "l'art. 6 della L. n. 127 del 15.05.1997 nel sostituire l'art. 51 L. n. 142/90, ha direttamente attribuito ai Dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale" (C.d.S.; sez. V n. 2694/2004; n. 5833/2001; 7632/2003).

Si è osservato al riguardo che: "l'attribuzione diretta ai Dirigenti degli Enti locali dei compiti di gestione in base alle menzionate disposizioni, anche in mancanza di specifiche norme statutarie o regolamentari, appare confermata dall'art. 53 comma 23°, L. 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 29 L. 28.12.2001 n. 448, che ha consentito unicamente agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare, al fine di operare un contenimento della spesa (da documentare ogni anno), disposizioni regolamentari organizzative per attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale" (cfr. C.d.S..sez.V n. 2694/2004).

Sulla base di tali premesse, in mancanza di specifiche deduzioni circa la normativa ordinamentale di dettaglio, deve ritenersi la infondatezza del vizio di incompetenza denunciato, poiché il provvedimento impugnato, adottato dall'Assessore delegato, risale a data anteriore alla entrata in vigore della L. n. 127/1997 e, *ratione temporis*, la competenza per il rilascio delle concessioni edilizie, in assenza di disposizioni normative di dettaglio adottate dall'ente locale, rientrava ancora nelle competenze del Sindaco, e per esso, agli organi da lui delegati nel regime intermedio vigente fino alla definitiva attuazione del riparto di competenze di cui alla L. n. 241/1990.

La intervenuta abrogazione, ad opera della L. n. 142/1990 dell'art. 67 R.D. n. 297/1911 che disciplinava la delega agli assessori di funzioni di competenza del Sindaco, non equivale ad espungere dall'ordinamento giuridico tale istituto. Detta abrogazione dell'art. 67 cit. si pone infatti in linea con il nuovo assetto delineato in sede di riforma dell'ordinamento degli enti locali, ove, il potere di determinare le attribuzioni degli organi comunali, non è più disciplinato dalla legge, ma è demandato all'autonomia statutaria dell'ente locale medesimo. In tal senso si è espressa anche altra giurisprudenza di merito secondo cui: "Poiché nella L. 8 giugno 1990 n. 142 non si riscontrano disposizioni precludenti la facoltà di delega in materia urbanistica da parte del sindaco, sussiste la possibilità, per il suddetto, di delegare un assessore ad emettere i provvedimenti in tale materia, mentre è da escludere che un dirigente del comune possa essere delegato dal sindaco a rilasciare una concessione edilizia in quanto ai dirigenti spettano tutti i compiti, compresa la adozione di atti che impegnano la p.a. verso l'esterno, che la legge o lo statuto non riservino agli organi di governo dell'ente." (Tar Marche n. 157/1994).

2. Nel merito il ricorso è infondato risultando non condivisibili le censure mosse circa la violazione delle norme del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. 495/1992.

Il provvedimento di diniego impugnato ha fatto corretta applicazione dell'art. 46 del D.P.R. 495/1992, che al comma 1 rimette alla competenza dell'ente proprietario della strada le autorizzazioni per la costruzione dei passi carrabili, ed al comma 2 lettera a) stabilisce che il passo carrabile deve essere realizzato osservando la distanza di almeno 12 metri dalle intersezioni.

La definizione tecnica di intersezione è data dall'art. 3 comma 1 n. 1 del D.Lgs. 285/1992, secondo cui si intende per area di intersezione: la parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico, precisando al n. 11 che per corrente di traffico, si intende: l'insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

Alla luce di quanto sopra non può accedersi all'assunto secondo cui per area di intersezione dovrebbe intendersi

"un'area comune a più strade", poiché la norma del codice della strada ritiene sufficiente, al fine di configurare un'area di intersezione, la presenza di una corrente veicolare o pedonale che si muova seguendo una determinata traiettoria. Pertanto l'area occupata dal vico Ga. che, come evincesi dalla piantina in atti, presenta una diretta continuità con la via Ga. può ben qualificarsi quale area di intersezione destinata alla circolazione di due o più correnti di traffico veicolare e pedonale. Peraltro lo stesso ricorrente ha evidenziato, nel ricorso, che nel vico Ga. sboccano ben quattro accessi carrabili, e che sulla via Ga. si immettono tutti gli accessi carrai ai cortili dei fabbricati storici latitanti.

Inoltre le correnti di traffico individuate dalla norma non solo quelle veicolari, ma sono anche quelle pedonali.

Quanto alla disciplina derogatoria prevista dall'art. 22 comma 9 del D.Lgs. 285/1992, il ricorrente non ha dimostrato di aver formulato una specifica richiesta in tal senso, ossia di volersi avvalere dello specifico regime derogatorio prescritto dalla norma in questione per i casi di proprietà naturalmente intercluse. In mancanza di alcuna documentazione in atti circa la presentazione di una richiesta in tal senso, non può ravvisarsi alcuna illegittimità nella omessa valutazione, da parte della amministrazione, della assentibilità dell'accesso secondo un regime diverso e peraltro derogatorio rispetto a quello ordinario.

Del pari del tutto irrilevanti sono le ulteriori censure procedurali dedotte con riguardo alla omessa indicazione, nell'atto impugnato, del nominativo del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove prendere visione degli atti, trattandosi, per giurisprudenza ormai pacifica, di mere irregolarità non suscettibili di incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.

In sostanza, per le argomentazioni esposte il ricorso va respinto, e, quanto alle spese processuali ricorrono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in oggetto.

- respinge il ricorso;
- spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Area Urbanistica ed
Edilizia

Codice della Strada

Nuovo codice della strada [Approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, G.U. 18.05.1992, n. 114, S.O. n. 74]

Titolo 2 - Della costruzione e tutela delle strade Capo 1 - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Articolo 22

Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo

di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. (1)

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00. (2) (3)

(1) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305) poi dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302) è stata, da ultimo, così aumentata dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009. Si riporta di seguito il testo previgente:

"11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria."

(2) Le denominazioni dei Ministri, dei Ministeri o di altri uffici, contenute nel presente documento, sono state così sostituite in virtù dell'art. 17, D.Lgs. 15.01.2002, n. 9.

(3) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305) poi dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302) è stata, da ultimo, così aumentata dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009. Si riporta di seguito il testo previgente:

"12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00."



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE
Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno – tel. +390805354841 – fax +390805865365
email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo.....20696.....

Modugno, li 8 GIU. 2009



Al Dirigente I Settore
Avv. Cristina Carlucci

Al Dirigente III Settore
Ing. Emilio Petraroli

Al Dirigente VII Settore
Magg. Nicola Del Zotti

Al Responsabile S.U.E.
Geom. Francesco Loiacono

Ai Responsabili del Procedimento
Geom. Sergio Maiorano
Geom. Giovanni Longo
Geom. Vincenzo Alfonsi
Arch. Gaetano Ficarella

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi interna di cui alla Determina dirigenziale n. 17/DD/II Sett. (nel registro generale n. 681 del 22.05.2003) per parere consultivo relativo alle seguenti pratiche edilizie:

- a) **Istanza di Permesso di Costruire n. 35/2008** in atti prot. 0010599 del 21.02.2008 e succ. integr. prot. 0024630 del 07.05.2009, per **"demolizione e ricostruzione di fabbricato per civile abitazione"** presso il suolo sito in Modugno alla Via Ala n. 27, di proprietà del Sig. Matteo Rinaldi;

Premesso che:

- in data 21.02.2008 veniva presentata istanza di P. di C. n. 35/08 a nome Sig. Matteo Rinaldi per "demolizione e ricostruzione di fabbricato per civile abitazione" presso il suolo sito in Modugno alla Via Ala n. 27;
- In sede di esame istruttorio della pratica di che trattasi, emergeva il non rispetto della distanza minima dall'incrocio così come sancito dall'art. 46 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.
- con nota in atti prot. 0024630 del 07.05.2009, il proprietario e il Tecnico incaricato, trasmettevano la Sentenza 29.08.2007 n. 550 del TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste Sezione 1, opponendosi all'invito

di adeguare la distanza dell'accesso carrabile alla minima sancita dall'art. 46 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il parere motivato e proposta di provvedimento conclusivo redatto dal Responsabile del Procedimento in data 11.05.2009 prot. n. 25073, in calce al quale in data 28.05.2009 il Dirigente II Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Giuseppe Capriulo riteneva opportuno convocare la C. di S. al fine di valutare i diversi profili: urbanistico, sicurezza della circolazione legale inerenti l'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che l'attuazione di quanto sancito dall'art. 46 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, per come è strutturato l'esistente tessuto urbano del Comune di Modugno, comporta un notevole impedimento e limitazione della suscettività edificatoria, e che per tanto la sua regolamentazione riveste notevole importanza;

Con la presente, alla luce di quanto emerso, si comunica alle SS.VV. che per il **giorno 09 giugno c.a. alle ore 16,30** è indetta una conferenza dei servizi interna consultiva, ai sensi della Determina dirigenziale n. 17/DD/II Sett. (nel registro generale n. 681 del 22.05.2003) per analizzare ed eventualmente definire la problematica tecnico-legale su esposta.

A detta conferenza si invitano formalmente i soggetti in indirizzo per l'espressione delle determinazioni di competenza, secondo quanto rilevato nella relativa relazione istruttoria anzidetta, al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

I lavori della conferenza di servizi si svolgeranno nella stanza del sottoscritto Dirigente II Settore presso la sede alla via Rossini, 49, 2° Piano, Modugno.

Si invita alla consultazione preventiva degli atti in proprio possesso e del progetto ed atti depositati presso la stanza del sottoscritto Dirigente II Settore Comunale consultando il responsabile del Procedimento, geom. Sergio Maiorano.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE II SETTORE
(Ing. Giuseppe CAPRIULO)





COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno – tel. +390805354841 – fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo 32633.....

Modugno, li 16 GIU. 2009

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA

(Determina Dirigenziale II Settore n. 861 – reg. gen. Del 22.05.2003)

L'anno **duemilanove** il giorno nove del mese di giugno, alle ore 17:15, a seguito di apposita convocazione in atti prot. 0030696 del 08.06.2009, presso la sede del II Settore comunale alla Via Rossini n. 49, 2° piano, sono presenti:

- Il Dirigente II Settore Comunale: Ing. Giuseppe Capriulo;
- Delegati del Dirigente VII Settore Comunale: S.Ten. Biagio Bellino;
- Il Dirigente III Settore Comunale: Ing. Emilio Petraroli;
- Il Funzionario Ufficio Legale: Avv. Cristina Carlucci;
- Il Responsabile Servizio Sportello Unico Edilizia: Geom. Francesco Loiacono;
- I Tecnici: Geom. Sergio Maiorano, Geom. Vincenzo Alfonsi, Geom. Giovanni Longo, Arch. Gaetano Ficarella;

al fine di esprimere parere consultivo, ai sensi della Determina Dirigenziale II Settore n. 861 – reg. gen. Del 22.05.2003 circa le istanze:

- a) **Istanza di Permesso di Costruire n. 35/2008** in atti prot. 0010599 del 21.02.2008 e succ. integr. prot. 0024630 del 07.05.2009, per **"demolizione e ricostruzione di fabbricato per civile abitazione"** presso il suolo sito in Modugno alla Via Ala n. 27, di proprietà del Sig. Matteo Rinaldi;

Assume la presidenza l'Ing. Giuseppe Capriulo – Dirigente II Settore; svolge la funzione di segretario il Geom. Sergio Maiorano, tecnico istruttore dell'istanza di Permesso di Costruire n. 35/2008.

Tutto ciò premesso il presidente apre la seduta alle 17:30.

Interviene l'Avv. Cristina Carlucci che, facendo seguito a quanto già esposto con precedente verbale di C.S.I. del 26.03.2009 prot. 16546, deposita agli atti della C.S.I. il proprio parere legale in merito ai risvolti giuridici della vicenda di che trattasi ed in modo particolare sulla derogabilità prevista dall'art. 22, comma 9, D.lgs 285/92. Sarebbe comunque auspicabile la predisposizione da parte del VII Settore Comunale di apposito regolamento che, sebbene si tratti di problematiche da valutarsi caso per caso, indichi i principi generali a cui fare riferimento nell'istruttoria della relativa pratica.

Il Dirigente del II Settore offre la propria disponibilità per la redazione del regolamento di che trattasi che, come ovvio, dovrebbe essere proposto dal VII Settore.

Condiviso dagli altri componenti la Conferenza di Servizi Intera, il Dirigente II Settore dispone che tale interpretazione sia divulgata agli altri tecnici istruttori del II Settore, affinché applicata per casi futuri riconducibili a quelli in esame.

La seduta si chiude alle ore 18.00.

Letto, scritto e confermato

Il Dirigente II Settore Comunale: Ing. Giuseppe Capriulo;

Il Dirigente III Settore Comunale: Ing. Emilio Petraroli;

Il Funzionario I Settore Comunale: Avv. Cristina Carlucci;

Il Responsabile Servizio Sportello Unico Edilizia: Geom. Francesco Loiacono;

Delegato del Dirigente VII Settore Comunale: S.Ten. Biagio Bellino

Per presa visione

Il Tecnico Istruttore: Geom. Sergio Maiorano

Il Tecnico Istruttore: Geom. Vincenzo Alfonsi

Il Tecnico Istruttore: Geom. Giovanni Longo

Il Tecnico Istruttore: Arch. Gaetano Ficarella

A column of handwritten signatures on horizontal lines, corresponding to the officials listed on the left. From top to bottom: a signature for Ing. Giuseppe Capriulo, a signature for Ing. Emilio Petraroli, a signature for Avv. Cristina Carlucci, a signature for Geom. Francesco Loiacono, a signature for S.Ten. Biagio Bellino, a signature for Geom. Sergio Maiorano, a signature for Geom. Vincenzo Alfonsi, a signature for Geom. Giovanni Longo, and a signature for Arch. Gaetano Ficarella.

UFFICIO PROTOCOLLO

UFFICIO TECNICO

U. L.

Addi', 8/06/2009

Al Sig.

✓
DIRIGENTE I SETTORE SERVIZI AFFARI LEGAL
PIAZZA DEL POPOLO, 16
70026 - MODUGNO

Oggetto: trasmissione corrispondenza del giorno 08/06/2009.

Per opportuna conoscenza, Le trasmetto, in allegato alla presente, la corrispondenza del giorno 08/06/2009, registrata ai numeri di protocollo di seguito elencati:

Prot.n. 30690/2009 TECNICO

Prot.n. 30696/2009 TECNICO

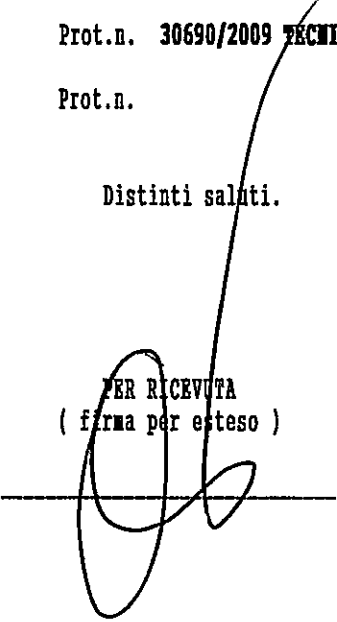
Prot.n.

Prot.n.

Distinti saluti.

Il Responsabile
dell'Ufficio Protocollo

PER RICEVUTA
(firma per esteso)





COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno – tel. +390805354841 – fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo.....*30626*...

- 8 GIU. 2009
Modugno, li

Al Dirigente I Settore
Avv. Cristina Carlucci

Al Dirigente III Settore
Ing. Emilio Petraroli

Al Dirigente VII Settore
Magg. Nicola Del Zotti

Al Responsabile S.U.E.
Geom. Francesco Loiacono

Ai Responsabili del Procedimento
Geom. Sergio Maiorano
Geom. Giovanni Longo
Geom. Vincenzo Alfonsi
Arch. Gaetano Ficarella



Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi interna di cui alla Determina dirigenziale n. 17/DD/II Sett. (nel registro generale n. 681 del 22.05.2003) per parere consultivo relativo alle seguenti pratiche edilizie:

- a) **Istanza di Permesso di Costruire n. 35/2008** in atti prot. 0010599 del 21.02.2008 e succ. integraz. prot. 0024630 del 07.05.2009, per **"demolizione e ricostruzione di fabbricato per civile abitazione"** presso il suolo sito in Modugno alla Via Ala n. 27, di proprietà del Sig. Matteo Rinaldi;

Premesso che:

- in data 21.02.2008 veniva presentata istanza di P. di C. n. 35/08 a nome Sig. Matteo Rinaldi per "demolizione e ricostruzione di fabbricato per civile abitazione" presso il suolo sito in Modugno alla Via Ala n. 27;
- In sede di esame istruttorio della pratica di che trattasi, emergeva il non rispetto della distanza minima dall'incrocio così come sancito dall'art. 46 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.
- con nota in atti prot. 0024630 del 07.05.2009, il proprietario e il Tecnico incaricato, trasmettevano la Sentenza 29.08.2007 n. 550 del TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste Sezione 1, opponendosi all'invito

di adeguare la distanza dell'accesso carrabile alla minima sancita dall'art. 46 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il parere motivato e proposta di provvedimento conclusivo redatto dal Responsabile del Procedimento in data 11.05.2009 prot. n. 25073, in calce al quale in data 28.05.2009 il Dirigente II Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Giuseppe Capriulo riteneva opportuno convocare la C. di S. al fine di valutare i diversi profili: urbanistico, sicurezza della circolazione legale inerenti l'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che l'attuazione di quanto sancito dall'art. 46 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, per come è strutturato l'esistente tessuto urbano del Comune di Modugno, comporta un notevole impedimento e limitazione della suscettività edificatoria, e che per tanto la sua regolamentazione riveste notevole importanza;

Con la presente, alla luce di quanto emerso, si comunica alle SS.VV. che per il **giorno 09 giugno c.a. alle ore 16,30** è indetta una conferenza dei servizi interna consultiva, ai sensi della Determina dirigenziale n. 17/DD/II Sett. (nel registro generale n. 681 del 22.05.2003) per analizzare ed eventualmente definire la problematica tecnico-legale su esposta.

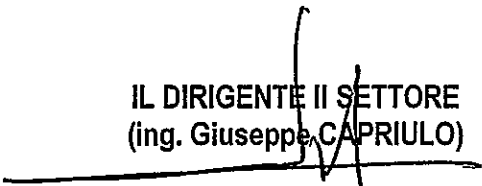
A detta conferenza si invitano formalmente i soggetti in indirizzo per l'espressione delle determinazioni di competenza, secondo quanto rilevato nella relativa relazione istruttoria anzidetta, al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

I lavori della conferenza di servizi si svolgeranno nella stanza del sottoscritto Dirigente II Settore presso la sede alla via Rossini, 49, 2° Piano, Modugno.

Si invita alla consultazione preventiva degli atti in proprio possesso e del progetto ed atti depositati presso la stanza del sottoscritto Dirigente II Settore Comunale consultando il responsabile del Procedimento, geom. Sergio Maiorano.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE II SETTORE
(ing. Giuseppe CAPRIULO)





TEN. BELLINO

COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno – tel. +390805354841 – fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Protocollo 16546

Modugno, li 26 MAR. 2009

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA

(Determina Dirigenziale II Settore n. 861 – reg. gen. Del 22.05.2003)

L'anno **duemilanove** il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 16:30, a seguito di apposita convocazione in atti prot. 0014781 del 17.03.2009, presso la sede del II Settore comunale alla Via Rossini n. 49, 2° piano, sono presenti:

- Il Dirigente II Settore Comunale: Ing. Giuseppe Capriulo;
- Delegati del Dirigente VII Settore Comunale: S.Ten. Biagio Bellino M.llo Raffaele Alberotanza;
- Il Dirigente III Settore Comunale: Ing. Emilio Petraroli;
- Il Funzionario Ufficio Legale: Avv. Cristina Carlucci;
- Il Responsabile Servizio Sportello Unico Edilizia: Geom. Francesco Loiacono;
- I Tecnici: Geom. Sergio Maiorano, Geom. Vincenzo Alfonsi, Geom. Giovanni Longo, Perito Tecnico Vincenzo Russo;

al fine di esprimere parere consultivo, ai sensi della Determina Dirigenziale II Settore n. 861 – reg. gen. Del 22.05.2003 circa le istanze:

- a) istanza di **Permesso di Costruire n. 101/2008** in atti prot. 0028716 del 29.05.2008 e succ. integrazione prot. 0042469 del 08.08.2008 e prot. 0057071 del 27.10.2008, per **"Ristrutturazione Edilizia del Fabbricato A e Sostituzione Edilizia del Fabbricato B"** dei due distinti fabbricati per civile abitazione siti in Modugno tra la Via Gian Battista Stella, Via E. Toti e Via Candido Sassi, di proprietà dei Sigg. Giovanna Di Cristo, Giuseppe Loiacono e Grazia Vitale;
 - b) istanza di **Permesso di Costruire n. 105/2008** in atti prot. 0029711 del 05.06.2008 e succ. integrazione prot. 0039318 del 25.07.2008 e prot. 0054767 del 15.10.2008, per **"Ristrutturazione Edilizia e Completamento Edilizio"** dei due distinti fabbricati per civile abitazione siti in Modugno tra la Via Gian Maria Pascale, Via Valbella e Via Candido Sassi, di proprietà dei Sigg. Fragassi Luigi, Pascasio Giacinta, Libero Nicola, Ursi Angela e Salianni Battista;
- pratiche per l'esercizio di passi carrabili il cui R. di P. è il Perito Tecnico Vincenzo Russo;

L'Assessore all'Urbanistica risulta assente anche se convocato.

Assume la presidenza l'Ing. Giuseppe Capriulo – Dirigente II Settore; svolge la funzione di segretario il Geom. Sergio Maiorano, tecnico istruttore del l'istanza di Permesso di Costruire n. 101/2008 e n. 105/2008.

Tutto ciò premesso il presidente apre la seduta alle 17:15.

Dopo ampia disamina dei progetti di cui all'oggetto e quanto sancito dall'art. 46 del Regolamento al nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495, interviene l'Avv. Cristina Carlucci esprimendo il seguente parere:

<<l'art. 46 del Regolamento al nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495, costituisce norma imperativa ed inderogabile poiché posta a tutela della pubblica incolumità. Comunque si riserva di fare opportune verifiche giurisprudenziali per reperire eventuali pronunce favorevoli alla derogabilità del su citato art. 46>>.

Condiviso dagli altri componenti la Conferenza di Servizi Intera, il Dirigente II Settore dispone che tale interpretazione sia divulgata agli altri tecnici istruttori del II Settore, affinché applicata per casi futuri riconducibili a quelli in esame.

La seduta si chiude alle ore 18.25.

Letto, scritto e confermato

Il Dirigente II Settore Comunale: Ing. Giuseppe Capriulo;

Il Dirigente III Settore Comunale: Ing. Emilio Petraroli;

Il Funzionario I Settore Comunale: Avv. Cristina Carlucci;

Il Responsabile Servizio Sportello Unico Edilizia: Geom. Francesco Loiacono;

Delegati del Dirigente VII Settore Comunale: S.Ten. Biagio Bellino

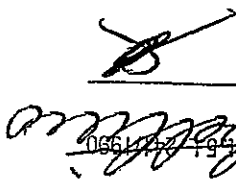
M.llo Raffaele Alberotanza;

Il Tecnico Istruttore: Geom. Sergio Maiorano

Il Tecnico Istruttore: Geom. Vincenzo Alfonsi

Il Tecnico Istruttore: Geom. Giovanni Longo

Il Perito Tecnico Vincenzo Russo


Settore
Responsabile del procedimento ex art. 51, 241/1990
Sig.

Ricerca » T.A.R. Friuli-Venezia Giulia...

Aggiungi alla cartella personale

(Gestione Cartelle Personali)

» Consiglio di Stato e TAR

 T.A.R. Friuli-Venezia Giulia
 Trieste Sez. I, 29-08-2007, ...

Documento

Risultati


T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 29-08-2007, n. 550

» Pagina principale

» Sentenze

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Ricerca per voci di classificazione

» Newsletter

CREDITS

Fatto - Diritto
P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I ricorrenti, a favore e a richiesta dei quali il Comune di San Quirino, con atto del 13 marzo 2006, aveva rilasciato un'autorizzazione edilizia all'apertura di un passo carrabile al n. 20 della Via San Rocco, previo nulla osta dell'Amministrazione provinciale di Pordenone chiamata ex lege ad interloquire trattandosi di strada provinciale all'interno del centro abitato, si dolgono ora di un provvedimento di segno uguale e contrario, datato 28 luglio 2006, con il quale il Comune in questione, re perpensa, malamente allertato da una vendicativa letteradenuncia di un privato, previo avvio di procedimento e rigetto delle note difensive presentate dai ricorrenti, ha disposto l'annullamento in via di autotutela dell'autorizzazione in questione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va chiarito che le ragioni dell'annullamento non si fondano sulla ritenuta illegittimità della rilasciata autorizzazione per violazione di norme di natura ediliziourbanistica, di competenza pacificamente comunale, bensì si richiamano ad una asserita riscontrata non conformità del progetto assentito alle prescrizioni del nulla osta provinciale e, conseguentemente, si giustificano in forza del pericolo alla sicurezza pubblica che dal suddetto passo carrabile può derivare.

Il punto di partenza normativo è dato dall'art. 22 del D.L.vo n. 285/92 e dall'art. 46 del Reg.to d'attuazione di cui al DPR n. 495/92, in base ai quali, fissata la regola generale secondo cui non è consentita l'apertura di passi carrabili a meno di 12 metri dalle Intersezioni (art. 46 cit., comma 2), si prevede peraltro in via eccezionale, nel caso, tra gli altri, di proprietà intercluse, che gli enti proprietari possano rilasciare la prevista autorizzazione, salvo prescrivere la realizzazione delle misure necessarie a garantire comunque la sicurezza (art. 22, comma 9, D.L.vo n. 295/92).

In fatto occorre precisare, com'è pacifico tra le parti, sia che l'immobile al servizio del quale si pone l'accesso alla via San Rocco di cui si fa questione non ha altri sbocchi sulla pubblica via, dato che l'unico passo carrabile esistente serve altra unità immobiliare appartenente a terzi, e sia che l'accesso che si era chiesto sulla via San Rocco dista meno di 12 metri dalla Intersezione con la via Trieste: con la precisazione, peraltro, e la circostanza non manca di essere segnalata sia nella relazione tecnica che aveva accompagnato la domanda di autorizzazione che nel ricorso ora in esame, che la suddetta Via Trieste è una stradina a fondo cieco lunga non più di qualche decina di metri, al servizio di appena 14 lotti.

A questo punto si spiega perciò, e la considerazione risulterà determinante, per quale ragione l'Amministrazione provinciale, in via principale se non esclusiva competente in materia di tutela della sicurezza delle strade di sua proprietà, seguita poi pedissequamente dalla commissione edilizia comunale, abbia dato il suo indispensabile nulla osta all'autorizzazione e all'apertura del passo carrabile in questione, a ciò evidentemente indotta dal fatto che, considerata l'interclusione della proprietà interessata, si potesse comunque, una volta effettuati gli opportuni sopralluoghi come espressamente risulta dalle premesse dell'atto, concludere in senso favorevole alla richiesta, salve le prescrizioni per ragioni di sicurezza contestualmente dettate e tenuto conto infine, come pare ragionevole

dedurre, e come giustamente si sottolinea in ricorso, della poca o nulla pericolosità da attribuirsi alla intersezione con una strada cieca e quindi a scarso traffico, per di più considerando che il luogo si trova nel centro abitato con limite di velocità.

Vero è che nel nulla osta della Provincia si pone come condizione il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 18- 22 del D.Lvo n. 295/92, ed è appunto su questa circostanza che fa leva l'atto di autotutela ora impugnato, ove si interpreta l'apposta condizione nel senso che dovesse comunque essere rispettato il limite dei 12 metri di distanza dalle intersezioni, traendone la conseguenza che l'autorizzazione in precedenza rilasciata non rispetterebbe le prescrizioni del nulla osta provinciale: hanno buon gioco per contro i ricorrenti a denunciare il vizio di travisamento, posto che li richiamo agli artt. 18- 22 contenuto nel nulla osta provinciale non può all'evidenza, per la contraddizione che non consente, essere riferito al limite dei 12 metri, dato che se così fosse il nulla osta sarebbe stato ovviamente negato, e non già rilasciato, dovendosi quindi intendere l'espressione come misura cautelativa d'ordine generale, una volta accertata la non insuperabilità nella specie del suddetto limite di 12 metri per le ragioni viste sopra (presenza dei presupposti di cui all'art. 22, comma 9, intersezione con strada cieca a scarso traffico), misura cautelativa del resto applicata dalla stessa provincia con le numerose prescrizioni particolari specificamente e analiticamente dettate.

Ne deriva che il presupposto fondamentale su cui si regge il disposto annullamento da parte del Comune, e cioè l'asserito contrasto della autorizzazione a suo tempo rilasciata con i precetti del codice della strada (contrasto che resta da dimostrare), e con il nulla osta della Provincia (la quale viceversa, valutate le circostanze di fatto che si sono viste, non ha autorevolmente ritenuto che sussistesse il suddetto contrasto) non ha consistenza.

E tanto basta per accertare la fondatezza della dedotta censura di travisamento e quindi l'illegittimità dell'atto impugnato, con assorbimento di ogni altra doglianza.

Deve ora essere esaminata la domanda di risarcimento danni contestualmente avanzata.

Affermano infatti i ricorrenti che una volta avuta la richiesta autorizzazione, avevano firmato, in data 10 maggio 2006 (si ricorda che l'autorizzazione risaliva al 13 marzo 2006 e l'atto impugnato è del 28 luglio 2006) un compromesso di vendita dell'immobile servito dal passo carrabile in questione contenente come condizione determinante per il definitivo rogito notarile la suddetta autorizzazione, venuta meno la quale il preliminare si sarebbe risolto e il ricorrente sarebbe stato costretto a corrispondere una penale di 50.000 euro (come poi si attesta che di fatto sarebbe accaduto).

Chiedono pertanto i ricorrenti 50.000 euro più altri 5.000 per il probabile contenzioso con il promissario acquirente a titolo di danno emergente, oltre a 275.000 euro a titolo di lucro cessante causa la mancata vendita dell'immobile.

La domanda non può essere favorevolmente definita.

A parte il fatto che nulla vieta che la vendita dell'immobile possa comunque realizzarsi in futuro nei confronti di eventuali altri acquirenti, con la conseguenza che allo stato non sembra possibile accertare e quantificare il lamentato danno da lucro cessante, ritiene il collegio che anche con riguardo al danno emergente non sia possibile accogliere la domanda risarcitoria.

Può prescindere dalla obiezione mossa dalla resistente difesa comunale basata sul fatto che il preliminare (di cui è copia in atti), risultando privo di autenticazione della sottoscrizione e non essendo stato registrato, non potrebbe essere fatto valere nei confronti della P.A. (art. 2704 c.c.), mancando la prova certa della sussistenza pregressa del documento e degli impegni assunti.

Determinante infatti appare osservare, per escludere la proponibilità stessa della domanda risarcitoria, che l'accoglimento del ricorso a causa della accertata illegittimità dell'atto impugnato per travisamento dei fatti, ovvero per errata interpretazione del significato da attribuire al più volte ricordato nulla osta della Provincia, non è tale da garantire immediata soddisfazione del bene della vita sotteso all'interesse fatto valere, non è tale cioè da assicurare automaticamente la richiesta autorizzazione all'apertura del passo carrabile, dato che alla amministrazione comunale, in forza del dictum contenuto nella presente pronuncia, non è precluso in toto il potere discrezionale di agire nuovamente in autotutela, nell'esercizio delle sue competenze, bensì soltanto di porre a presupposto del proprio agire la non conformità della autorizzazione a suo tempo rilasciata e ora - illegittimamente annullata al nulla osta provinciale.

In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte impugnatoria.

Le spese vanno poste a carico della soccombente P.A. e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, limitamente alla parte impugnatoria e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

Condanna l'Amministrazione Intimata a rifondere le spese di giudizio a favore del ricorrenti liquidandole nella somma complessiva di - . 2.500 (duemilacinquecento) oltre al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11/07/2007 con l'intervento dei signori:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente, Estensore

Oria Settesoldi, Consigliere

Vincenzo Farina, Consigliere



Documento**Risultati**



Area Urbanistica ed
Edilizia

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Titolo 2 - Costruzione e tutela delle strade Capo 1 Paragrafo 2 - Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade (Artt. 20 - 22 Codice della strada)

Articolo 46

(Art. 22 Cod. Str.) Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 36, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Circolazione stradale, in genere
Segnaletica

Circolazione stradale - Strade - In genere

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II Sent., 23 ottobre 2007, n. 1719

In tanto è possibile che l'ente proprietario della strada autorizzi la realizzazione di nuovi passi carrabili o interventi di modifica tesi alla regolarizzazione di accessi veicolari già esistenti, ove gli stessi, ai sensi dell'art. 46, c. 1, del *D.P.R. n. 495/1992*, siano compatibili con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, nel senso, cioè, che essi sono subordinati alla verifica, tra l'altro, della correlazione funzionale, sotto il profilo urbanistico- edilizio, con un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli, nonchè presentino le caratteristiche tecniche descritte nel ripetuto art. 46.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II Sent., 23-10-2007, n. 1719
I.C. S.p.a. c. Anas S.p.a.

FONTI

Massima redazionale, 2007

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 46

Sommario:

22.1.0	QUADRO GENERALE
22.1.1	DEFINIZIONI
22.1.1.1	Area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli
22.1.2	APERTURA DI NUOVO PASSO CARRABILE: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
22.1.2.1	Passo carrabile con installazione di cancello: arretramento
22.1.2.2	Deroghe all'arretramento del cancello
22.1.2.3	Apertura di un passo carrabile provvisorio
22.1.3	REGOLARIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE ESISTENTE: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
22.1.3.1	Passi carrabili esistenti autorizzati
22.1.3.2	Passi carrabili esistenti non autorizzati
22.1.4	AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA
22.1.4.1	Formalità per il rilascio dell'autorizzazione
22.1.4.2	Responsabilità civili
22.1.5	AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE DEL CARTELLO SEGNALETICO
22.1.5.1	Caratteristiche del segnale
22.1.5.2	Domanda di autorizzazione
22.1.5.3	Rinuncia al passo carrabile
22.1.6	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE
22.1.7	SANZIONI
22.1.7.1	Sanzioni amministrative pecuniarie
22.1.7.2	Sanzioni amministrative pecuniarie con sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
22.1.7.3	Concorso delle sanzioni previste dal codice della strada con quelle di cui al testo unico sull'edilizia
22.1.7.4	Revoca dell'autorizzazione per il passo carrabile

22.1.0 QUADRO GENERALE

La costruzione e la tenuta in esercizio di un passo carrabile coinvolge varie discipline, peraltro non perfettamente allineate, che tuttavia vanno tutte applicate:

- CDS relativamente a funzionalità e distanze;
- normativa edilizia ed urbanistica vigente;
- normativa fiscale per la tassa di occupazione di suolo pubblico.

22.1.1 DEFINIZIONI

Il passo carrabile è l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (1).

L'accesso, a sua volta, è definito come "immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico" ed anche come "immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico" (2).

(1) V. art. 3, c. 1, punto 37 CDS.

(2) V. art. 44, c. 1, regolamento CDS. Può essere autorizzato anche un passo carrabile che concede al privato accesso non su una strada pubblica, ma su un parcheggio comunale. Infatti, anche un parcheggio comunale è una strada destinata a sosta e circolazione di veicoli. Naturalmente, tale area deve essere soggetta ad uso pubblico indiscriminato e non limitato (priva cioè di sbarramenti di accesso).

22.1.2 APERTURA DI NUOVO PASSO CARRABILE: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La costruzione di un nuovo passo carrabile può essere autorizzata dall'ente proprietario della strada alle seguenti condizioni che, è bene ricordare, devono tutte e quante coesistere:

- sia conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente;
- consenta l'accesso ad area laterale idonea allo stationamento o alla circolazione dei veicoli.
- quanto alle distanze (7):
 - l'accesso alla proprietà laterale, deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e,
 - deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita in quella strada;
- quanto alle modalità costruttive:

va la richiesta di apertura di due passi carrabili per poter accedere ai rispettivi locali trattandosi, per l'appunto, di "locali adibiti a esercizio commerciale e quindi chiusi da una vetrina", per cui il richiedente, nella fattispecie, "mirava solo a impedire il parcheggio davanti ai locali previsto, invece, dalla segnaletica fatta apporre dal Comune." TAR. Basilicata, sentenza 27.6.2000, n. 200000413. Analogamente, sul presupposto che il passo carrabile era stato richiesto per un accesso ad un'area vincolata a verde permanente, il TAR. Trentino Alto Adige, con sentenza 23.2.1998, n. 199800038, respingeva il ricorso promosso dalla società che impugnava il provvedimento di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico mediante passo carrabile, emesso dal Comune di Bolzano. Singolare è poi l'interpretazione offerta dal TAR. Lazio nella sentenza 22.5.2002, n. 200204549, laddove, pur in presenza di parere favorevole alla realizzazione del passo carrabile espresso dalla polizia municipale perché compatibile con il Codice della strada, viene accolto il diniego del Comune di Colferro al rilascio dell'autorizzazione per ragioni urbanistiche. Nella fattispecie il Comune aveva respinto la richiesta di accesso ad un giardino di proprietà per la realizzazione di un posto auto scoperto, sostenendo che ciò avrebbe intaccato l'integrità dell'area, ritenuta di particolare pregio storico, rispetto all'originaria configurazione architettonica, senza contare che l'eliminazione e livellamento a quota del marciapiede esistente, avrebbe anche comportato, in una zona ad intenso traffico pedonale, una barriera architettonica per le persone munite di handicap.

Sempre in conformità a quanto sopra, il Comune di Prato non consente alcuna autorizzazione nel caso di richieste fronteggianti negozi o limitate a necessità di carico e scarico, mentre prevede espressamente che tanto l'area di accesso quanto quella di sosta debbano essere pavimentate.

Contra. Il TAR. Puglia, nella sentenza 25.2.2004, n. 200400886, chiamato a giudicare sull'impugnazione di un provvedimento di revoca di una sosta riservata in un'area pubblica, davanti una banca, ammette, ove risulti specificatamente e concretamente comprovata la sussistenza di interesse pubblico (nella fattispecie derivante dalle esigenze di carico e scarico dei valori), la possibilità che ha l'amministrazione di "disciplinarlo con modalità conciliabili con le altre rilevanti esigenze connesse alla circolazione stradale, quale ad esempio la previsione di un passo carrabile ...".

La concessione di un passo carrabile non implica la necessaria occupazione permanente - nel senso di non rimuovere mai - della o delle autovetture ricoverate nell'immobile, né che si debba transitare continuamente nel passo carrabile, bensì implica che i locali al cui servizio sia stata rilasciata l'autorizzazione per il passo carrabile debbano essere idonei ad alloggiare le autovetture (così, TAR Toscana, sez. III, 13.4.2005, n. 1624). Nel caso di specie, i locali erano costituiti da un negozio e il passo carrabile era utilizzato per carico e scarico delle merci, cioè per un uso e scopo diverso da quello per il quale era stata ottenuta l'autorizzazione, senza tuttavia aver ottemperato all'onere di comunicare la variazione, ai sensi del comma 4 art. 22 CDS, al fine di consentire all'amministrazione comunale una valutazione del nuovo uso.

- (7) Appare evidente come entrambi i requisiti debbano coesistere per l'ottenimento dell'autorizzazione, al fine di tutelare appieno la sicurezza stradale.

Ipotizzando un limite di velocità pari a 50 km/h in centro abitato, occorrerà pertanto che la distanza tra il passo carrabile e l'eventuale intersezione sia almeno di 12 metri e che l'accesso, tenendo conto dello spazio di arresto più lungo, in considerazione di un veicolo senza abs e su strada bagnata, sia visibile da una distanza di circa 24 metri. Tuttavia, pur non essendo previsto dalla normativa che, si ripete, si limita ad una visibilità dell'accesso da una distanza pari allo spazio di frenata, non sarebbe inopportuno considerare anche il cosiddetto intervallo psicotecnico, ovvero il tempo necessario (quantificato in 1") per azionare il sistema frenante che, nel caso di cui sopra, porterebbe la distanza di visibilità dell'accesso a circa 35 metri.

quote tra la proprietà laterale ed il piano stradale, ecc.). In questi casi, pertanto, il cancello, o serranda, che delimita l'accesso, potrà anche essere installato a filo strada, purché venga prescritto l'impiego di sistemi di apertura automatica (10);

- **strade senza uscita o con traffico estremamente limitato.** Laddove non sussistano problemi di intralcio alla circolazione veicolare perché la strada sulla quale si transita è senza uscita, e quindi presumibilmente con traffico limitato, ovvero, pur avendo uno sbocco, è caratterizzata da traffico estremamente limitato, è consentito autorizzare il posizionamento del cancello o serranda a filo strada e quindi, anche senza installazione dei sistemi di apertura automatica.

In questi casi, infatti, verrebbe meno la *ratio* che giustifica l'arretramento del cancello per impedire la sosta del veicolo sulla carreggiata in attesa di ingresso, al fine di non creare intralcio alla fluidità della circolazione (11).



22.1.2.3 Apertura di un passo carrabile provvisorio

Il passo carrabile provvisorio è quel passo che viene aperto "per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili".

Anche per l'apertura del passo carrabile provvisorio, devono essere rispettate le condizioni e i requisiti esaminati per il passo carrabile definitivo relativi alle distanze dalle intersezioni (*lettera a*), all'idoneità di fatto e di diritto allo stazionamento dell'area laterale (*lettera b*), alle caratteristiche costruttive (*lettera c*).

Tuttavia, dacché la norma testualmente recita: "... devono essere osservate, per quanto possibile ...", è implicito che sono ammesse aperture in deroga ai tali requisiti.

In particolare poi, la norma espressamente prevede che qualora non possa essere osservata la distanza dei 12 metri dall'intersezione, dovrà essere prescritta l'installazione di idonea segnaletica di pericolo (12).

In ogni caso, per il passo carrabile provvisorio, non è prevista l'osservanza delle prescrizioni (13) circa:

- la realizzazione dell'accesso in modo da favorire una rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;

(10) Anche se non espressamente previsto dalla normativa, è consigliabile richiedere, specie quando viene reclamata la grave limitazione della godibilità della proprietà privata (dacché questo tipo di valutazione lascia adito ad un più ampio margine di discrezionalità), la presentazione di una relazione tecnica di parte nella quale vengano illustrate le ragioni che rendono impossibile l'arretramento del cancello. Così come strutturata la norma, infatti, il richiedente l'autorizzazione all'installazione del cancello senza arretramento, non ha l'obbligo di presentare alcunché oltre all'elaborato grafico progettuale relativo all'apertura del nuovo passo carrabile. Tuttavia, al di fuori dei casi in cui sia inconfutabile che l'arretramento sia impossibile perché non ci sono spazi che lo consentono, la relazione tecnica di parte allegata all'istanza costituisce un buon elemento di valutazione sul quale l'ente proprietario della strada formerà il suo giudizio.

(11) La norma conferisce all'ente proprietario della strada un potere di valutazione che da una casistica vincolata (caso dell'abitazione sita alla fine della strada senza uscita), può assumere ampi margini di discrezionalità (strada senza uscita sulla quale accedono diverse proprietà laterali, magari anche di palazzi), fino ad un'accezione totalmente arbitraria nella valutazione di ciò che si intende per traffico "estremamente limitato". In questi casi, è pertanto consigliabile redigere pareri la cui motivazione dovrà essere tanto più dettagliata quanto maggiore sia il margine di discrezionalità concesso all'ente autorizzante.

(12) Per espressa previsione di legge (art. 46, c. 5 regolamento CDS) È evidente che in detta circostanza diventa superfluo il rispetto del requisito della visibilità dell'accesso da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada, dacché la richiesta di installazione della segnaletica temporanea indicante il pericolo, si pone come sostitutiva ed assorbe in *re ipsa* la richiesta di visibilità dell'accesso dalla distanza.

La segnaletica a cui occorre fare riferimento è chiaramente quella prevista per il segnalamento temporaneo del cantiere stradale di cui agli articoli 30 e seguenti del regolamento, in relazione all'attuazione dell'art. 21 CDS.

(13) V. art. 46, c. 4 regolamento CDS.

22.1.3.2 Passi carrabili esistenti non autorizzati

Il passo carrabile esistente non autorizzato:

- dovrà comunque essere regolarizzato (18);
- per l'adeguamento, si dovrà applicare la disciplina più rigida e quindi rispetto di tutte le condizioni previste per i passi di nuova costruzione (19).

22.1.4 AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

Devono essere preventivamente autorizzate dall'ente proprietario della strada (20):

- apertura di nuovo passo carrabile;
- modifica di passo carrabile esistente autorizzato con esecuzione di nuove opere edilizie;
- regolarizzazione di passo carrabile esistente autorizzato;
- regolarizzazione di accesso esistente non autorizzato con o senza esecuzione di opere edilizie;
- variazione d'uso di accesso esistente non autorizzato.

Quindi, non solo ogni modifica ma anche le variazioni d'uso degli accessi esistenti che aggettano i locali giuridicamente idonei allo stazionamento di veicoli ma mai utilizzati come tali, necessitano dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, a prescindere dal fatto che la trasformazione richiesta comporti o meno l'esecuzione di opere edilizie atte a rendere l'accesso usufruibile dal veicolo (21).

L'ente proprietario della strada autorizza il passo carrabile nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente (22).

Il provvedimento assume natura discrezionale e può essere negato ogni volta che dal nuovo accesso, trasformazione o variazione d'uso di quello esistente possa derivare pregiudizio alla:

- sicurezza e fluidità della circolazione avuto riguardo alle caratteristiche del tratto di strada su cui aggetta il passo carrabile (curva, forte pendenza), nonché all'osservanza delle norme fissate per garantire la visibilità nelle intersezioni (23);
- integrità dell'assetto architettonico di un'area così come prefigurata nei piani urbanistici comunali (24).

(18) Ciò può desumersi, argomentando a contrario, dal fatto che se il legislatore ha prescritto una normativa di favore per il passo esistente autorizzato, anche se limitata alla deroga delle distanze, sul presupposto che il passo autorizzato è comunque e pur sempre un passo legittimo in quanto rilasciato secondo la normativa vigente all'epoca del rilascio, nulla avendo previsto per il passo carrabile esistente non autorizzato.

Se il legislatore ha espressamente sancito la necessità di regolarizzare i passi esistenti già autorizzati, e come tali già comunque provvisti di tutela giuridica in forza di provvedimento certamente legittimo secondo la normativa vigente all'epoca del rilascio, a maggior ragione, e - si ripete - pur in assenza di una espressa previsione di legge, non può non ritenersi applicabile la stessa incombenza ai passi carrabili esistenti realizzati senza alcuna autorizzazione e quindi totalmente abusivi.

(19) V. cc. 2 e 4, art. 46; conclusioni diverse porterebbero, per assurdo, a trattare i passi carrabili esistenti non autorizzati in modo preferenziale rispetto a quelli autorizzati, per i quali infatti il legislatore, pur riconoscendone la legittimità perché rilasciati secondo le prescrizioni del tempo, ha previsto comunque la necessità di adeguarsi alle regole imposte dalla nuova normativa.

(20) Ai sensi del combinato disposto dei cc. 1 e 4, art. 22 CDS. Per le caratteristiche costruttive attinenti la realizzazione e la modifica degli accessi, si rinvia al paragrafo 2.

(21) Si pensi al locale adibito a cantina, catastalmente individuato nella categoria C6, che può essere utilizzato anche come garage senza l'esecuzione di alcun intervento edilizio, in quanto materialmente già idoneo ad accogliere un veicolo.

(22) Così dispone il comma 1, art. 46 regolamento CDS.

(23) È opportuno precisare che la condizione della sicurezza stradale come motivo per il quale può essere negata l'autorizzazione all'apertura dell'accesso, è inserita nell'art. 45 regolamento che, come noto, rubrica gli accessi nelle strade extraurbane. Tuttavia, detta disciplina non può che essere presa in considerazione anche per i passi carrabili in virtù dell'espresso richiamo alle prescrizioni fissate nel regolamento, operato da quell'art. 22 CDS che norma gli adempimenti dovuti per gli accessi in generale.

(24) Occorre considerare che la legittimità del diniego ricorre allorché sussista anche una soltanto delle due

- evitare che dal passo derivi l'apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
- rispettare ogni prescrizione e realizzare il passo con le modalità fissate dall'ente proprietario della strada.

22.1.4.1 Formalità per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per l'apertura del passo carrabile va presentata:

- **strade statali:** al competente ufficio dell'ANAS ovvero, se la strada è in concessione, all'ente concessionario (28);
- **strade non statali:** all'ente proprietario della strada (29).

La domanda deve contenere la relativa documentazione tecnica nonché l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni, regolarmente deliberate dall'ente procedente.

Il rilascio dell'autorizzazione compete:

- all'ente proprietario della strada, o da altro ente da quest'ultimo delegato o ancora, dall'ente concessionario secondo le convenzioni stipulate;
- al Comune, previa acquisizione del nulla osta dell'ente proprietario della strada, nei casi in cui l'accesso carrabile aggetti a strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

L'autorizzazione, oltre a contenere le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è assoggettata, indica anche la durata che non può comunque superare gli anni ventinove.

Alla scadenza può essere rinnovata, così come può anche essere anzitempo revocata o modificata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza che la pubblica amministrazione che ha rilasciato il provvedimento sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

(28) Ai sensi dell'art. 27 CDS.

Se la convenzione di concessione non consente al concessionario di adottare il provvedimento richiesto, quest'ultimo provvede a trasmettere la domanda con il proprio parere al competente ufficio dell'ANAS.

(29) Ai sensi dell'art. 27 CDS.

Ancorché si rinvenga in merito una menzione nell'art. 120 regolamento CDS e soltanto a proposito del rilascio dell'autorizzazione all'esposizione del cartello di passo carrabile, si ritiene che per le strade private, ma di uso pubblico, la domanda debba essere presentata al comune che provvederà anche all'istruttoria della pratica ed al conseguente rilascio o diniego dell'autorizzazione.

Circa la competenza al rilascio delle autorizzazioni ai passi carrabili nei centri abitati con meno di 10.000 abitanti, sono sorti dubbi interpretativi per l'apparente contrasto tra le disposizioni:

- dell'art. 22 CDS, che attribuisce la competenza all'ente proprietario della strada;
- dell'art. 26, c. 3, CDS che le attribuisce, invece, al sindaco per le strade non comunali che attraversano i centri abitati con meno di 10.000 abitanti.

Occorre premettere che secondo le disposizioni generali dell'art. 2 CDS, le strade non comunali che attraversano i centri abitati con meno di 10.000 abitanti sono di competenza degli enti proprietari stessi e non del sindaco. L'apparente contrasto tra le disposizioni citate si ritiene superato dal legislatore nel senso che l'apertura di nuovi accessi o di un passo carrabile su di una strada pubblica situata all'interno di un centro abitato richiede sempre la preventiva autorizzazione del sindaco (dirigente incaricato). L'art. 26 CDS attribuisce la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni nei centri abitati all'ente proprietario della strada (dirigente incaricato), come stabilito dall'art. 22 ma poi, al comma 3, pone un'eccezione a tale principio per quanto riguarda le strade non comunali situate all'interno di centri urbani con meno di 10.000 abitanti, sulle quali, diversamente da quanto stabilito dalle disposizioni generali dell'art. 2 CDS, la competenza appartiene al comune anziché all'ente proprietario. La norma dell'art. 26, c. 3, CDS, perciò, per i centri urbani con meno di 10.000 abitanti, si deve ritenere sempre prevalente ed integrativa rispetto alle disposizioni dell'art. 22 CDS che, più genericamente, attribuiscono la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi agli enti proprietari delle strade.

22.1.5.2 Domanda di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'esposizione del cartello, va presentata in bollo (38) all'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'accesso carrabile. Se la strada è privata, ma aperta al pubblico transito, l'istanza viene inoltrata sempre al Comune.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità del richiedente;
- specifica richiesta di installazione del cartello;
- supporto sul quale il cartello viene collocato;
- identificazione del sito ove aggetta l'accesso carrabile;
- tipologia e dimensioni del passo carrabile;
- dichiarazione di conformità del passo al titolo autorizzatorio edilizio rilasciato oppure, dati identificativi del provvedimento amministrativo che autorizza l'apertura dell'accesso carrabile;
- impegno ad installare e mantenere in condizioni di piena efficienza il cartello segnaletico;
- attestazione di conoscenza delle responsabilità penali in caso di rese dichiarazioni mendaci.

L'ufficio incaricato, verificata la veridicità delle attestazioni riportate nella domanda, rilascia l'autorizzazione all'esposizione del cartello, previa assegnazione del numero progressivo, che riporterà anche l'anno del rilascio, e con indicazione delle caratteristiche che il cartello deve avere ai sensi dell'art. 120, c. 1, lettera e) del regolamento (39).

22.1.5.3 Rinuncia al passo carrabile

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda rinunciare al passo carrabile, e di conseguenza alla tutela giuridica concessa dal legislatore per il diritto riconosciuto, occorre che lo stesso comunichi la rinuncia all'ente proprietario della strada, a valere anche come cessazione della tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche (40).

A cura del soggetto richiedente dovrà avvenire la rimozione del cartello segnaletico ed il ripristino della situazione preesistente all'autorizzazione, ovvero:

- eliminazione di ogni manufatto realizzato per favorire la rapida immissione del veicolo nella proprietà laterale (rampa di raccordo col piano stradale, ripristino integrale del marciapiede smussato o interrotto, rimozione del tombinamento costruito per superare il fosso, ecc.);
- posa e/o installazione di elementi od, eventualmente, anche prosecuzione di recinzione, atti ad impedire materialmente l'accesso alla proprietà laterale, specie nei casi di passi carrabili aperti senza alcuna modifica e/o occupazione del piano stradale (es.: passo carrabile "a raso", che si apre direttamente sulla via pubblica).

che il comportamento del titolare dell'autorizzazione che non si preoccupa di mantenere in efficienza il cartello, tanto da concludere che lo stesso non risponde più allo scopo per il quale era stato installato, sia sanzionabile ai sensi dell'art. 39, c. 3, CDS.

(38) Ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al DPR 26.10.1972, n. 642 (approvata con DM 20.8.1992), è dovuta, fin dall'origine, l'imposta di bollo sulle istanze rivolte dai cittadini alle amministrazioni comunali, per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile. Anche l'autorizzazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del successivo articolo 4 della citata tariffa, che include tra quelli assoggettabili a tributo, "gli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta". Sul punto, si veda la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze 27.5.2002, n. 156/E.

(39) La pratica è normalmente seguita dagli uffici tecnici comunali o di polizia municipale che possono anche prevedere, qualora l'amministrazione procedente ritenga opportuno snellire un obbligo di legge a tutto vantaggio dei cittadini, la fornitura materiale del cartello segnaletico al richiedente, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese, regolarmente deliberata.

(40) Sul punto v. paragrafo 22.1.6.

La tassa di occupazione può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo (44) anche se è teoricamente possibile che l'amministrazione comunale, previa apposita deliberazione consiliare, decida di esentare dalla tassazione tutti i passi carrabili, ovvero riservare la tassazione soltanto ad alcune tipologie o categorie di passi con la possibilità che tali decisioni possano anche assumere carattere retroattivo (45).

22.1.7 SANZIONI

Le violazioni alle prescrizioni imposte dall'art. 22 CDS e dall'art. 45 e 46 del regolamento (quest'ultime, per espresso richiamo del c. 12, art. 22 citato), possono consistere in:

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni amministrative pecuniarie con sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- eventuale concorso con sanzioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6.6.2001, n. 380. *Testo unico sull'edilizia*).

22.1.7.1 Sanzioni amministrative pecuniarie

Il comma 12, art. 22 CDS, stabilisce il pagamento di una somma di denaro per quelle violazioni alle disposizioni del Codice e del regolamento che non sono prese in considerazione dal precedente c. 11. Trattasi quindi di una previsione residuale, che il legislatore ha disciplinato con una sanzione pecuniaria inferiore rispetto a quella prevista per le ipotesi di cui al c. 11, dalla quale si evince che la presente fattispecie è applicabile per:

- omessa regolarizzazione dell'accesso preesistente autorizzato;
- omessa individuazione del passo carrabile autorizzato con l'apposito segnale, a cui, come già visto, deve aggiungersi;
- installazione di segnale di passo carrabile non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 120 regolamento, così come pure l'omessa manutenzione del segnale in condizioni di efficienza (46);
- omessa realizzazione o mantenimento, ove prescritto nell'autorizzazione, delle opere sui fossi laterali senza che le stesse vadano ad alterare la sezione dei medesimi o le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale;
- omessa manutenzione dell'accesso a seguito della quale consegue l'apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque nella sede stradale;
- mancato rispetto delle prescrizioni fissate dall'ente proprietario della strada nell'autorizzazione;
- omessa segnalazione di pericolo ed, eventualmente, di divieto, nel caso di apertura di accessi provvisori che vengono autorizzati per motivi temporanei.

22.1.7.2 Sanzioni amministrative pecuniarie con sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi

Per questo tipo di violazioni, il legislatore ha previsto sanzioni più gravi non solo nell'importo della somma da corrispondere, ma anche perché prescrivono l'obbligo del ripristino

veicolo davanti l'accesso, sia esso posto a filo col manto stradale che con manufatto occupante materialmente il suolo pubblico per una superficie più ampia del metro.

(44) Così, come previsto dal c. 11, art. 44, DLG n. 507/93.

(45) In questo senso si veda la risoluzione del Ministero delle finanze 4.7.2000, n. 101, in merito alla richiesta di chiarimenti sulla possibilità di esonerare dalla tassazione, le occupazioni realizzate con accessi agricoli.

(46) Per questa ipotesi in particolare, come peraltro già riscontrato in nota n. 32, si ritiene più pertinente l'art. 39, c. 3 CDS, che peraltro prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo maggiore.

Sommario:

22.2.0	QUADRO GENERALE
22.2.1	ACCESSI
22.2.1.1	Autorizzazioni
22.2.1.2	Limiti costruttivi per accessi
22.2.1.3	Il passo carrabile
22.2.1.4	Formalità per l'apertura
22.2.1.5	Coordinamento con la disciplina fiscale
22.2.1.6	Sanzioni
22.2.2	ATTRAVERSAMENTI DELLA STRADA
22.2.2.1	Sanzioni

22.2.0 QUADRO GENERALE

Chi intende aprire accessi o diramazioni ed attraversamenti sulla strada deve essere autorizzato. Non possono essere aperti accessi o diramazioni sulle autostrade mentre quelli costruiti sulle altre strade sono sottoposti a rigorose prescrizioni di sicurezza.

In ambito urbano, l'accesso, che prende il nome di passo carrabile, deve essere autorizzato dal comune e segnalato da apposito cartello.

Per gli adeguamenti delle situazioni preesistenti alle disposizioni è stato fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle norme (1).

La concessione riguardante gli attraversamenti della strada è rilasciata solo nei casi di assoluta necessità.

22.2.1 ACCESSI

Il Codice (2) definisce accesso in senso generale l'immissione da una strada o un fondo o un'area laterale privata su una strada ad uso pubblico (3). Tuttavia, rientrano nell'ambito della disciplina Codice della strada solo gli accessi che consentono il passaggio di veicoli.

Possono essere distinti, come le intersezioni dello stesso tipo, in:

- a raso, in cui l'accesso e la strada si trovano allo stesso livello sulla piattaforma stradale;
- a livelli sfalsati, quando la quota dell'accesso è diversa rispetto a quella della strada;
- misti, in cui sono presenti tutte e due le tipologie precedenti (4).

L'accesso realizzato nelle strade urbane viene più propriamente definito come **passo carrabile**.

Gli oneri concernenti la costruzione e la manutenzione dell'accesso o del passo carrabile sono integralmente a carico del proprietario che lo utilizza (5).

(1) Art. 234 CDS, termine poi prorogato al 31.12.1998 dalla legge n. 611/1996.

(2) La materia è trattata dall'art. 22 CDS, che non ha corrispondenti nel Codice abrogato (ma che ricalca essenzialmente le disposizioni dell'art. 4, Codice del 1933) disciplina le modalità di apertura di accessi da una strada od area privata su una strada ad uso pubblico. Le previsioni di questo articolo mirano a disciplinare l'apertura indiscriminata di accessi e diramazioni e a regolamentare le situazioni esistenti.

(3) Integrano le disposizioni del Codice gli articoli 44-46 regolamento CDS che riportano definizioni e criteri tecnici, di ubicazione e di distanziamento degli accessi in relazione al tipo di strada, nonché modalità di costruzione e manutenzione degli stessi.

(4) Art. 3 CDS.

(5) Tuttavia, per quanto riguarda la materiale realizzazione delle opere, il regolamento stabilisce che sia così ripartita:

- all'ente proprietario della strada spetta l'obbligo di costruire e mantenere in efficienza la zona insistente direttamente sulla strada (comprese le relative pertinenze);
- al privato proprietario del fondo spetta l'obbligo di costruire e mantenere in efficienza la parte di accesso che insiste nel suo terreno.

- lungo le rampe di accesso ad intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati (15);
- lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione di qualsiasi tipo di strada.

22.2.1.3 Il passo carrabile

Il passo carrabile è un accesso ad un'area laterale per l'entrata e l'uscita di veicoli.

Si tratta di quella parte del marciapiede o della banchina raccordata con la strada che consente l'accesso alle proprietà private laterali, ma che non può essere considerata una intersezione (16).

La costruzione di un passo carrabile è autorizzata dall'ente proprietario della strada (il comune) nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente e deve essere realizzata osservando alcune condizioni (17).

22.2.1.4 Formalità per l'apertura

L'apertura di un passo carrabile da parte di un privato non può essere realizzata semplicemente apponendo il dovuto segnale in prossimità o in corrispondenza del varco giacché è necessario che vi siano due condizioni (18):

- apposita autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario (o concessionario) della strada (19);
- esposizione dell'apposito segnale (20).

Il privato che intende aprire un varco sul marciapiede o fare comunque opere che modifichino lo stato preesistente della strada e dell'ingresso della sua proprietà, deve chiedere e ottenere la licenza edilizia (21).

Si noti, quindi, che in tal caso necessitano due distinti titoli:

- (15) Tuttavia, né il Codice né il regolamento precisano fino a che distanza dall'intersezione deve ritenersi operativo il divieto.
- (16) Affinché esista un "passo carrabile" ai sensi del Codice della strada è innanzitutto necessario (V. sentenza della Cassazione Penale: sez. IV, 9.3.1966) che il varco sul marciapiede o sulla banchina o comunque la modifica del piano stradale sia tale da consentire l'effettivo passaggio dei veicoli (es.: un portone per il solo accesso alle scale di un palazzo non può considerarsi passo carrabile; manca il passo carrabile se il marciapiede in corrispondenza dell'ingresso della proprietà laterale non è interrotto, ecc.). Se tale carattere non sussiste il divieto di sosta e il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico.
- (17) Alcune condizioni per ottenere l'autorizzazione sono:
- il passo carrabile deve distare almeno 12 metri dalle intersezioni e deve essere visibile da una distanza pari allo spazio d'arresto corrispondente alla velocità massima consentita (deroghe sono consentite nei casi di impossibilità tecnica di adeguamento di situazioni preesistenti);
 - se l'accesso alla proprietà laterale è destinato anche ad un notevole traffico pedonale, bisogna prevedere una separazione fra l'entrata carrabile e quella pedonale;
 - il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli, e l'eventuale cancello di chiusura deve essere arretrato, se necessario, allo scopo di consentire la sosta fuori della sede stradale al veicolo in attesa di ingresso.
- (18) Non si ha passo carrabile se non vi è autorizzazione e corrispondente segnalazione idonea, infatti, il veicolo lasciato in sosta davanti ad un varco che non presenti le indicate caratteristiche non può essere sottoposto ad alcuna sanzione.
- (19) Previo adempimento delle prescritte formalità fiscali.
- (20) Si tratta del segnale previsto dall'art. 120, c. 1, lettera e) regolamento CDS, che oltre al simbolo del divieto di sosta e alla scritta "passo carrabile" deve indicare - pena la sua inefficacia - l'ente proprietario della strada (es. il comune) che rilascia l'autorizzazione, nonché il numero della stessa e l'anno del rilascio.
- (21) Licenza che si deve richiedere ai sensi della legge 28.1.1977, n. 10. La stessa deve essere chiesta anche se l'apertura del passo carrabile non comporta sulla strada opere di costruzione edile (in questo senso si vedano in giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. IV, 14.3.1980, n. 275; TAR Sardegna, 14.10.1981, n. 404, ivi, 1982, p. 928; TAR Lazio, 4.1.1978, n. 6, ivi, 1978, p. 514; Consiglio di Stato, sez. V, 4.5.1973, n. 446, in Cons. Stato, 1973, I°, p. 730; Consiglio di Stato, sez. V, 22.4.1969, n. 269, ivi, 1969, I°, p. 586; Consiglio di Stato, sez. V, 10.10.1966, n. 1059, ivi, 1967, I°, p. 1643; in dottrina: A. Pelagatti, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1976, p. 420 e ivi, 1974, p. 374).



La tassa non sembra dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando sono posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (30). Per questi accessi,

coli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

(30) Si fa notare, infatti, che la definizione di passo carrabile fornita dalla normativa fiscale appare diversa da quella fornita dal Codice della strada, creando in una prima fase applicativa non pochi problemi di coordinamento. Sull'argomento, sono intervenute numerose note di chiarimento del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno precisato, tra l'altro, che le norme del Codice della strada, in quanto rispondenti ad esigenze diverse rispetto a quelle fiscali, non assumono carattere determinante ai fini della individuazione del presupposto cui è subordinato il tributo previsto dal DLG n. 507/1993.

In ordine all'applicabilità della tassa, il Ministero delle finanze, con le risoluzioni 19.11.1997, n. 220/E e 7.11.1995, n. 265/E, ha precisato che per:

- gli accessi carrabili ubicati su strade private cieche (cioè su quelle non aperte al transito indiscriminato della collettività) per le quali l'ente locale non provvede alla manutenzione e sulle quali siano o meno presenti attività commerciali non appare legittima l'applicazione della tassa, non essendo possibile la costituzione su tali strade della servitù di passaggio. Si è precisato, infatti, che del tutto irrilevante è la circostanza che l'ente provveda o meno alla manutenzione delle strade medesime o alla resa di altri servizi pubblici. Del pari irrilevante è da ritenersi la presenza o meno sulle strade in questione di esercizi pubblici o commerciali, atteso che gli stessi comportano un utilizzo "qualificato" e non generalizzato delle strade medesime;
- gli accessi carrabili ubicati su strade private di collegamento con altre strade comunali, provinciali, statali o private è da ritenersi legittima l'applicazione della tassa, sempreché l'occupazione sia stata effettuata dopo la costituzione della servitù pubblica di passaggio sulle stesse;
- gli accessi carrabili ubicati su strade private nell'ipotesi in cui gli utenti siano assoggettati dal comune o dalla provincia alla tassa per l'apertura della strada, si è precisato che se si prospetta l'ipotesi di occupazione realizzata con innesto di una strada privata a quella comunale o provinciale, con relativo pagamento del tributo, è evidente che la tassazione anche dei passi carrabili insistenti sulla strada medesima dipende dalla sussistenza o meno sulla stessa di una servitù di passaggio e, naturalmente, dalla condizione che l'occupazione sia stata realizzata dopo la costituzione di detta servitù;
- gli accessi carrabili realizzati su "scoline" non di proprietà del comune non è applicabile la tassa;
- i passi carrabili costituiti da un semplice smusso realizzato nel marciapiede l'opera sottoposta a tassazione è rappresentata dallo smusso stesso; in questi casi, la superficie da prendere in considerazione, ai fini della tassa, è quella risultante dall'apertura per la profondità di tale manufatto. Infatti, in base al combinato disposto di cui ai commi 4 e 7, art. 44, DLG n. 507/1993 oggetto dell'imposizione è il manufatto "costruito" per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e cioè l'opera con la quale si è concretamente realizzato l'intervento di modifica del suolo pubblico a vantaggio particolare del singolo cittadino.

L'esposizione, obbligatoria o meno, del cartello segnaletico di divieto di sosta, infatti, non significa necessariamente occupazione di suolo pubblico se non quando, come espressamente stabilito dal comma 8, art. 44, DLG n. 507/1993, il proprietario dell'accesso abbia esercitato la sua facoltà di richiedere l'area di rispetto e abbia ottenuto poi la relativa concessione. A questa disposizione non si può derogare con norme regolamentari. Per questo si ritiene che la tassa non sia dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico che, invece, per la normativa del Codice della strada sono sottoposti alla disciplina dei passi carrabili. Sull'argomento, il Ministero delle finanze, con la risoluzione 26.11.1997, n. 225/E, ha affermato che non possono essere sottoposte a tassazione gli accessi a raso che si aprono direttamente sulla via pubblica per l'inesistenza dell'occupazione del suolo pubblico rappresentata, come espressamente disposto dall'art. 44, c. 4, DLG n. 507/1993, solo dalla presenza di un apposito manufatto "costruito" sul suolo pubblico (o su strada privata soggetta a servitù di pubblico passaggio) per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha infatti precisato che per la definizione di "passo carrabile", ai fini della tassa in argomento, occorre far riferimento esclusivamente alla disposizione di cui al citato art. 44 e che non ricadono nella predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili, i semplici accessi "a raso" che si aprono direttamente sulla strada (v. anche risoluzione 11.11.1997, n. 220/E).

22.2.2.1 Sanzioni

Le sanzioni previste riguardano le seguenti violazioni (39):

- realizzare opere come quelle indicate al primo paragrafo o mantenerle in esercizio o variarne l'uso senza la prevista concessione dell'ente proprietario della strada.
- realizzare opere per l'uso o l'attraversamento della strada senza osservare le prescrizioni indicate nella concessione o le modalità e le norme tecniche stabilite dal regolamento.

Le suddette violazioni comportano anche le sanzioni accessorie della rimozione a spese del trasgressore delle opere abusive e la sospensione di ogni attività fino all'attuazione delle prescrizioni violate.



(39) Rientra tra le violazioni che riguardano la non osservanza delle norme regolamentari anche la collocazione di cassonetti per i rifiuti solidi urbani in maniera difforme dalle prescrizioni dell'art. 68 regolamento CDS.